

MADE IN ITALY ¹

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

Progetto di fusione per incorporazione di SESA S.p.A. in Made in Italy 1 S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.

Made in Italy 1 S.p.A.
Sede Legale in Milano, Via della Posta, n. 8
Capitale sociale Euro 537.500,00 int. vers.
P. IVA, C. F. e N. Registro Imprese di Milano 07116910964
Sito internet: www.madeinitaly1.net



MADE IN ITALY 1 S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA REDATTA DAGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2501-*QUINQUIES* DEL CODICE CIVILE E DELL'ART. 125-*TER* DEL D.LGS. 58/1998

SOMMARIO

Premessa	3
1. ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE	6
1.1 Illustrazione dell'operazione	6
1.2 Società partecipanti alla Fusione.....	7
1.3 Statuto dell'Incorporante	10
1.4 Motivazioni dell'operazione	12
1.5 Obiettivi gestionali e relativi programmi	13
1.6 Profili giuridici dell'operazione	14
2. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO PER LA FUSIONE... ..	15
3. CRITERI E METODI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO.....	15
4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELL'INCORPORANTE.....	24
5. DATA DI EFFICACIA DELL'OPERAZIONE E DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELL'INCORPORANDA AL BILANCIO DELL'INCORPORANTE.....	25
5.1 Data dalla quale le azioni dell'Incorporante assegnate in concambio partecipano agli utili.....	25
6. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIETARIA DELL'INCORPORANTE AD ESITO DELLA FUSIONE E APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DEL C.D. <i>WHITEWASH</i>	25
7. RIFLESSI TRIBUTARI SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE	27
8. VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO A FAVORE DEGLI AZIONISTI DELL'INCORPORANTE	27
8.1 VALORE DI LIQUIDAZIONE.....	29
8.2 INDICAZIONE DEI SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ESERCIZIO DEL RECESSO, DELLE MODALITÀ E DEI TERMINI PREVISTI PER IL SUO ESERCIZIO.....	29
9. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI – VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	32

Premessa

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare, in sede straordinaria, in merito al progetto di fusione (il “**Progetto di Fusione**”), redatto ai sensi dell’art. 2501-ter c.c. dagli organi amministrativi di MADE IN ITALY 1 S.p.A. (di seguito, anche “**MiI1**” o l’“**Incorporante**”) e di SESA S.p.A. (di seguito, anche “**Sesa**” o l’“**Incorporanda**”) per l’incorporazione di Sesa in MiI1 (la “**Fusione**”).

In data 15 ottobre 2012 MiI1 e ITH S.r.l. (“**ITH**”), socio di controllo di Sesa con una partecipazione pari al 72,93% del capitale sociale, hanno sottoscritto un accordo quadro (l’“**Accordo Quadro**”) al fine di disciplinare il progetto di integrazione tra MiI1 e Sesa che prevede tra l’altro, secondo le condizioni, termini e modalità meglio precisate nel documento informativo (il “**Documento Informativo**”) predisposto da MiI1 ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale (“**AIM**”) cui si rinvia:

- 1) l’acquisto da parte di MiI1 di una partecipazione di minoranza nel capitale sociale di Sesa rappresentata da complessive n. 12.860.200 azioni ordinarie, pari al 16,00005% del capitale sociale, comprensiva anche (i) delle n. 4.650 azioni proprie detenute da Sesa, pari allo 0,00579% del capitale sociale e (ii) di n. 40 azioni Sesa detenute da ITH, pari al 0,00005% del capitale sociale, appartenendo a terzi le residue azioni, ad un prezzo unitario di Euro 1,2442 per azione, per complessivi Euro 16.000.660,84 (l’“**Acquisto della Partecipazione di Minoranza**”). L’Acquisto della Partecipazione di Minoranza è subordinato alla stipula dell’atto di Fusione;
 - 2) la fusione per incorporazione di Sesa in MiI1 (la “**Fusione**”);
- (l’Acquisto della Partecipazione di Minoranza e la Fusione, congiuntamente, l’“**Operazione Rilevante**”).

Si segnala che la proposta di autorizzazione al compimento dell’Operazione Rilevante nel suo complesso, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 17, comma 1, dello Statuto sociale di MiI1, è sottoposta all’esame e all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria, unitamente alla proposta di autorizzazione all’utilizzo del Conto Corrente Escrow ai fini dell’Operazione Rilevante (secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 3, punti (i) e (iii), dello Statuto sociale) e quindi (a) per l’Acquisto

della Partecipazione di Minoranza, come sopra illustrato; nonché (b) per il pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie ai soci che eventualmente esercitino il diritto di recesso ai medesimi spettante a seguito dell'approvazione, da parte dell'Assemblea straordinaria di MiI1, del Progetto di Fusione e delle connesse modifiche statutarie dell'Incorporante, dalle quali il diritto di recesso trae causa (si v. i successivi paragrafi 1.3 e 8). Il Progetto di Fusione è stato quindi redatto sul presupposto che, preliminarmente all'approvazione dello stesso, siano approvate dall'Assemblea ordinaria di MiI1 le proposte di deliberazione sopra descritte. Per maggiori informazioni sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria si rinvia alla relativa Relazione degli Amministratori disponibile presso la sede sociale di MiI1 e consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.madeinitaly1.net / Info Azionisti.

Coerentemente con la politica di investimento adottata dalla Società ed annunciata in sede di ammissione sull'AIM, attraverso l'esecuzione dell'Operazione Rilevante la Società intende dar corso alla propria attività di investimento quale descritta anche nell'oggetto sociale statutario, che è appunto rappresentata dall'attività di ricerca e selezione di imprese operative (c.d. *target*), al fine di procedere al perfezionamento di un'operazione di acquisizione, da realizzarsi mediante sottoscrizione o compravendita di partecipazioni della società *target* selezionata, ovvero di un'operazione di aggregazione con la società *target*, da attuarsi anche mediante fusione con la medesima.

Al riguardo, MiI1, dopo aver svolto attività di ricerca di investimento in società italiane, con attenzione alle società di piccole e medie dimensioni, non quotate, ad alto potenziale di crescita ovvero inserite in nicchie di mercato o ad alta marginalità, attive sia a livello nazionale sia internazionale, ha individuato come *target* la società Sesa (capitale sociale di Euro 41.795.520,00, diviso in n. 80.376.000 azioni ordinarie da Euro 0,52 cadauna, con sede in Empoli (FI), Via Giuntini n. 40, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 10767580151).

Sesa è una *holding* operativa di partecipazioni che detiene, tra le altre, le partecipazioni totalitarie nelle società Computer Gross Italia S.p.A. e Var Group S.p.A., entrambe operanti nel settore del commercio di beni e servizi e nel settore informatico, sia *hardware* che *software*; Computer Gross Italia S.p.A. e Var Group S.p.A. detengono ciascuna una partecipazione pari al 33% del capitale sociale della società ICT Logistica S.p.A., società operante nel settore della fornitura di servizi e soluzioni applicate alla logistica.

Il Consiglio di Amministrazione di MiI1 ritiene che le proposte modalità di esecuzione dell'Operazione Rilevante – mediante l'Acquisto della Partecipazione di Minoranza e la Fusione – rappresentino le condizioni maggiormente funzionali all'esecuzione del progetto di integrazione delle attività di investimento di MiI1 con quelle di gestione industriale di Sesa.

Per maggiori informazioni sull'Operazione Rilevante e sull'Accordo Quadro, si rinvia al relativo Documento Informativo disponibile presso la sede sociale di MiI1 e consultabile sul sito internet della società all'indirizzo [www.madeinitaly1.net / Info Azionisti](http://www.madeinitaly1.net/InfoAzionisti).

Si precisa che per effetto della Fusione, che costituisce fase essenziale per il completamento del progetto di integrazione e quindi per il perfezionamento dell'Operazione Rilevante, MiI1 modificherà, tra l'altro, il proprio Statuto sociale come meglio precisato al successivo paragrafo 1.3. In particolare, dalla data di efficacia della Fusione, l'Incorporante modificherà il proprio oggetto sociale (inserendovi l'attuale oggetto sociale di Sesa) e il termine di durata della società (che scadrà al 30 aprile 2075), con conseguente sorgere del diritto di recesso a norma dell'art. 2437, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), c.c. per gli azionisti di MiI1 che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione (cfr. il successivo paragrafo 8).

Pertanto, a norma dell'art. 17 dello Statuto di MiI1, la delibera dell'Assemblea straordinaria dell'Incorporante che approva il Progetto di Fusione, qualificandosi la Fusione come Operazione Rilevante ai sensi dello Statuto medesimo, è soggetta alla condizione risolutiva dell'esercizio del recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale (la "**Condizione Risolutiva**").

La presente Relazione, redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* c.c., illustra la proposta di approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Sesa in MiI1 sottoposta all'esame e all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

La menzionata proposta è effettuata anche in applicazione dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**") ai fini dell'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di azioni ordinarie MiI1 sulla totalità delle azioni ordinarie medesime ammesse alle negoziazioni sull'AIM in loro possesso, a norma dell'art. 49, comma 3 del Regolamento Emittenti (c.d. *whitewash*) e

in dipendenza di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto sociale (si v. il successivo paragrafo 6). La presente Relazione è redatta anche ai sensi dell'art. 125-*ter* del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche (il "TUF") ai fini del predetto art. 49, comma 3 del Regolamento Emittenti.

1. ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE

1.1 Illustrazione dell'operazione

L'operazione oggetto della presente Relazione è rappresentata dalla Fusione per incorporazione di Sesa in MiI1.

Il Progetto di Fusione, unitamente a quanto al medesimo allegato che ne costituisce parte integrante, è stato approvato dagli organi amministrativi di MiI1 e di Sesa in data 15 ottobre 2012. Il Progetto di Fusione è allegato alla presente Relazione quale Allegato 1.1.

La Fusione verrà deliberata sulla base del bilancio di esercizio di Sesa chiuso al 30 aprile 2012 e della situazione patrimoniale di MiI1 al 30 giugno 2012, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater* c.c. (le "**Situazioni Patrimoniali di Fusione**").

BDO S.p.A. è stata nominata dal Tribunale di Milano quale esperto comune ai sensi dell'art. 2501-*sexies* c.c. al fine della predisposizione della relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio.

Il Progetto di Fusione, unitamente alle Situazioni Patrimoniali di Fusione, ai bilanci di MiI1 relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2010 e ai bilanci di Sesa relativi agli esercizi chiusi al 30 aprile 2011, al 30 aprile 2010 e al 31 dicembre 2009, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale di MiI1 (in Milano, Via della Posta n. 8) e presso la sede legale di Sesa (Empoli (FI), Via Giuntini n. 40), nonché consultabili sul sito internet di MiI1 all'indirizzo [www.madeinitaly1.net / Info Azionisti](http://www.madeinitaly1.net/InfoAzionisti). Con le medesime modalità, sarà a disposizione del pubblico nei termini di legge la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio di BDO S.p.A.

Come meglio precisato al successivo paragrafo 1.3, per effetto della Fusione l'Incorporante modificherà, tra l'altro, il suo oggetto sociale inserendovi l'attuale oggetto sociale di Sesa; pertanto, a norma dell'art. 17 dello Statuto di MiI1, la delibera dell'Assemblea straordinaria dell'Incorporante che approva il Progetto di Fusione, qualificandosi la Fusione come Operazione Rilevante ai sensi dello Statuto medesimo, è soggetta alla Condizione Risolutiva dell'esercizio del recesso da parte di tanti soci che rappresentino

almeno il 30% del capitale sociale. L'avveramento o il mancato avveramento della Condizione Risolutiva sarà reso noto al pubblico mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il circuito SDIR-NIS gestito da Blt Market Services (il "**Sistema SDIR-NIS**"), di cui MiI1 si avvale per la trasmissione delle *Regulated Information*, e pubblicato sul sito internet dell'Incorporante all'indirizzo www.madeinitaly1.net / *Info Azionisti*. Per maggiori informazioni sul diritto di recesso si rinvia al successivo paragrafo 8.

MiI1 darà attuazione alla Fusione mediante aumento di capitale per massimi nominali Euro 43.403.040,00 mediante emissione di massime n. 10.850.760 azioni di nuova emissione, di cui massime n. 9.500.444 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, e massime n. 1.350.316 Azioni Riscattabili (come *infra* definite) prive di indicazione del valore nominale, con annullamento senza concambio delle eventuali azioni ordinarie di Sesa, che alla data di efficacia della Fusione, saranno in proprietà dell'Incorporanda ovvero dell'Incorporante a norma dell'art. 2504-ter c.c.

1.2 Società partecipanti alla Fusione

Le società partecipanti alla Fusione sono le seguenti:

A. Società Incorporante

Made in Italy 1 S.p.A., con sede legale in Milano, Via della Posta n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano n. 07116910964, con capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, di Euro 537.500,00 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 5.000.000 azioni ordinarie, ammesse alle negoziazioni sull'AIM, e n. 150.000 azioni speciali (le "**Azioni Speciali**"), entrambe le categorie prive dell'indicazione del valore nominale. Le azioni ordinarie e le Azioni Speciali sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del TUF.

Le Azioni Speciali (i) sono intrasferibili fino alla data di efficacia della Operazione Rilevante; (ii) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di MiI1; (iii) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la MiI1 delibera la distribuzione, per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto di distribuzione di riserve disponibili. Lo Statuto di MiI1, all'art. 6, prevede che le Azioni Speciali siano convertite automaticamente in azioni ordinarie, senza necessità di alcuna

manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale (i) nella misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso di Operazione Rilevante e decorsi 45 giorni dall'iscrizione della delibera assembleare che approvi la modifica dell'oggetto sociale relativa al perfezionamento dell'Operazione Rilevante (ii) (A) nella ulteriore misura di n. 100.000 Azioni Speciali (pari ai 2/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro 24 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 per azione ordinaria; ovvero (B) nella ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato *sub* (A), il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 per azione; (iii) nella misura di n. 150.000 Azioni Speciali (pari al 100% del loro ammontare) nel caso in cui, prima del perfezionarsi dell'Operazione Rilevante, uno o più degli amministratori nominati nell'atto costitutivo siano revocati dalla carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione, non vengano rinominati in assenza di gravi violazioni da parte dei suddetti amministratori di norme di legge e/o di inadempimenti inerenti il rapporto di amministrazione ovvero sia deliberata la modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Decorsi 24 mesi dalla data dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A) e (B), si otterrà in conversione n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale. Le Azioni Speciali sono detenute dai signori Simone Strocchi, Luca Fabio Giacometti e Matteo Carlotti, Amministratori di MiI1, per il tramite della società Genus S.r.l.

Inoltre, l'Assemblea straordinaria di MiI1 del 20 maggio 2011 ha deliberato un aumento del capitale sociale per un ammontare massimo complessivo di Euro 172.740,00, mediante emissione di massime numero 1.727.400 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ("**Azioni di Compendio**"), con parità contabile di emissione di Euro 0,10 per ciascuna azione, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant Made in Italy 1 S.p.A." (di seguito anche i "**Warrant**"), in conformità al relativo regolamento, entro 5 anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare che comporti la modifica dell'oggetto sociale di MiI1 funzionalmente all'Operazione Rilevante, fermo restando che quest'ultima dovrà essere

approvata entro e non oltre il 30 giugno 2013. I Warrant sono al portatore, circolano separatamente dalle azioni cui sono abbinati alla data di emissione e sono liberamente trasferibili. I Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del TUF. Alla data della presente Relazione sono in circolazione n. 5.000.000 Warrant ammessi alle negoziazioni sull'AIM.

La seguente tabella indica i soggetti che, alla data della presente Relazione, secondo le risultanze del libro soci e le altre informazioni a disposizione dell'Incorporante, sono titolari di azioni ordinarie di Mil1 con una partecipazione al capitale sociale ordinario superiore al 3%.

Azionista	N. azioni ordinarie Mil1	% su capitale sociale ordinario
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	400.000	8%
Investimenti Industriali S.p.A.	400.000	8%
Centrobanca – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A.	309.055	6,2%
Banca IMI S.p.A.	300.000	6%
Fiduciaria Orefici S.p.A.	300.000	6%
Luigi Fezzi	300.000	6%
Lombarda Vita S.p.A.	250.000	5%
Aviva Vita S.p.A.	200.000	4%
Fideuram Asset Management Ireland	200.000	4%
Angelini Partecipazioni Finanziarie S.r.l.	150.000	3%
Banca Profilo S.p.A.	150.000	3%

B. Società Incorporanda

SESA S.p.A., con sede legale in Empoli (FI), Via Giuntini n. 40, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Firenze n. 10767580151, con capitale sociale, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, di Euro 41.795.520,00 interamente sottoscritto e versato, diviso in

n. 80.376.000 azioni ordinarie da Euro 0,52 cadauna, indivisibili, aventi eguale diritto ad un voto ciascuna nelle assemblee.

Alla data della presente Relazione Sesa detiene in portafoglio n. 4.650 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,00579% del capitale sociale.

Alla data della presente Relazione, l'Incorporanda è controllata di diritto da ITH S.r.l. (con sede a Empoli (FI), Via del Pino n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 0609634048), titolare n. 58.614.225 azioni ordinarie di Sesa pari al 72,93% del capitale sociale.

1.3 Statuto dell'Incorporante

Con l'approvazione del Progetto di Fusione, l'Assemblea straordinaria di MilI sarà chiamata a deliberare l'adozione del nuovo Statuto sociale dell'Incorporante nel testo allegato al Progetto di Fusione quale Allegato (A). Si segnala che lo Statuto sociale dell'Incorporante vigente alla data della presente Relazione è allegato al Progetto di Fusione quale Allegato (B).

Le modifiche proposte sono le seguenti:

- (i) la denominazione sociale, con modifica dell'“*Articolo 1.) Denominazione*”, in quanto l'Incorporante, con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, assumerà la nuova denominazione sociale “Sesa S.p.A.”;
- (ii) il trasferimento della sede legale nel comune di Empoli, con modifica dell'“*Articolo 2.) Sede*”;
- (iii) l'oggetto sociale, con modifica dell'“*Articolo 3.) Oggetto*”. L'Incorporante modificherà il proprio oggetto sociale inserendovi l'oggetto sociale dell'Incorporanda come riportato nello Statuto dell'Incorporante allegato al Progetto di Fusione quale Allegato (A);
- (iv) la modifica dell'“*Articolo 4.) Durata*”, con proroga del termine di durata dell'Incorporante al 30 aprile 2075;
- (v) la modifica dell'“*Articolo 6.) Capitale sociale e azioni*”:
 - per effetto dell'applicazione del Rapporto di Cambio di cui al successivo paragrafo 3 e del conseguente aumento del capitale sociale per massimi nominali Euro 43.403.040,00 a servizio del concambio, mediante emissione di massime n. 10.850.760 nuove azioni, di cui massime n. 9.500.444 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, e massime n. 1.350.316 azioni riscattabili prive di indicazione del valore

— nominale e aventi le caratteristiche di cui al medesimo articolo 6 dello Statuto dell'Incorporante allegato al Progetto di Fusione quale Allegato (A) (le “**Azioni Riscattabili**”); si dà atto che l'aumento teorico massimo del capitale sociale da parte dell'Incorporante non è superiore al patrimonio netto dell'Incorporanda, e – del pari – l'aumento effettivo (che sarà effettuato a soddisfazione del Rapporto di Cambio delle azioni dell'Incorporanda non possedute dall'Incorporante) non sarà superiore al patrimonio netto dell'Incorporanda, dedotta la quota di esso riferibile alle partecipazioni che l'Incorporante acquisirà nell'Incorporanda medesima;

- (vi) la modifica dell’“*Articolo 13) Obblighi di comunicazione delle partecipazioni significative*” per adeguare la soglia di “Partecipazione Significativa” alle vigenti disposizioni del Regolamento Emittenti AIM;
- (vii) la data di chiusura dell’esercizio sociale dell’Incorporante, che terminerà al 30 aprile di ogni anno, con conseguente modifica dell’“*Articolo 27.) Esercizi sociali e redazione del bilancio*”;
- (viii) la clausola relativa alla destinazione dell’utile di esercizio, con conseguente modifica dell’“*Articolo 28.) Dividendi*”;
- (ix) la soppressione delle disposizioni statutarie di seguito elencate al fine di recepire l’avvenuta decadenza delle medesime per effetto del perfezionamento (al momento dell’entrata in vigore della modifica statutaria) dell’Operazione Rilevante:
 - decadenza della disposizione statutaria contenuta nell’“*Articolo 6.) Capitale sociale e azioni*”, lettera (e), punto (iii) dello Statuto vigente alla data della presente Relazione;
 - decadenza della disposizione statutaria contenuta nell’“*Articolo 7.) Conferimenti e finanziamenti*”, ultimo comma, dello Statuto vigente alla data della presente Relazione;
 - decadenza della disposizione statutaria contenuta nell’“*Articolo 9.) Recesso*”, comma 3, dello Statuto vigente alla data della presente Relazione;
 - decadenza della disposizione statutaria contenuta nell’“*Articolo 17.) Competenze e Maggioranze*”, comma 1, secondo periodo, (soppressione della parte relativa alle

competenze autorizzative dell'Assemblea ordinaria su atti gestori) dello Statuto vigente alla data della presente Relazione, nonché della disposizione statutaria contenuta nel comma 4 del medesimo articolo;

- decadenza della disposizione statutaria contenuta nell'“Articolo 23.) Poteri di gestione”, comma 1 (soppressione della parte relativa alla preventiva autorizzazione assembleare per il compimento di atti gestori) dello Statuto vigente alla data della presente Relazione.

Tutte le predette modifiche e/o decadenze avranno effetto dal giorno di efficacia della Fusione, come indicata al successivo paragrafo 5.

Per effetto del mutamento di denominazione sociale dell'Incorporante, il “Warrant Made in Italy 1 S.p.A.” verrà inoltre ridenominato, con la medesima decorrenza di cui sopra, “Warrant Sesa S.p.A.”, con conseguente adeguamento del relativo regolamento.

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione dell'Incorporante, nel predisporre le modifiche statutarie da proporre all'Assemblea straordinaria degli azionisti, ha provveduto ad ottenere dai portatori delle Azioni Speciali consenso a ritenere decorrenti i 45 giorni di cui alla clausola al punto (i) dell'art. 6, lettera (e) dello Statuto dell'Incorporante (relativa alla conversione della prima tranche delle Azioni Speciali nella misura di n. 50.000 delle predette azioni) solo a fare data dal momento di efficacia della modifica dell'oggetto sociale. Pertanto, le n. 50.000 Azioni Speciali di cui al predetto art. 6, lettera (e), punto (i) dello Statuto dell'Incorporante si convertiranno decorsi 45 giorni a far data dall'efficacia della Fusione.

1.4 Motivazioni dell'operazione

La prospettata Fusione è volta ad accelerare il processo di crescita e di sviluppo di Sesa grazie anche all'accesso al capitale di rischio, come reso noto al mercato con il comunicato stampa congiunto di Sesa e MiI1 diffusi ai sensi della scheda 4 del regolamento emittenti AIM Italia in data 15 ottobre 2012.

MiI1, infatti, ha per oggetto sociale la ricerca e la selezione di imprese operative (c.d. *target*), al fine di procedere alla realizzazione di una operazione di acquisizione, da realizzarsi mediante sottoscrizione o compravendita di partecipazioni della società *target* selezionata, ovvero di un'operazione di aggregazione con la società *target*, da attuarsi anche mediante fusione con la medesima.

Dopo aver svolto attività di ricerca di investimento in società italiane, con attenzione alle società di piccole e medie dimensioni, non quotate, ad alto potenziale di crescita ovvero inserite in nicchie di mercato o ad alta marginalità, attive sia a livello nazionale sia internazionale, MiI1 ha individuato in Sesa, la società con cui dar luogo all'operazione di aggregazione.

Le principali caratteristiche di Sesa che hanno indotto MiI1 ad effettuare tale scelta sono le seguenti:

- società con una posizione di preminenza nel settore di riferimento, avente un canale unico di aggiornamento tecnologico *tailor made* per la media impresa italiana, con un solido posizionamento competitivo ed un eccellente *track record*;
- società solida patrimonialmente con una comprovata capacità di marginalizzare e generare cassa;
- vocazione alla media impresa d'eccellenza in Italia, attenta all'aggiornamento dei sistemi informativi e di data *storage* e attiva nei mercati esteri;
- rapporti consolidati di collaborazione con gli IT Titan che considerano Sesa quale partner privilegiato e quale importante canale per approcciare la SME;
- personale mediamente giovane ed altamente qualificato con elevate competenze professionali;
- qualità e stabilità del portafoglio dei clienti;
- ottime opportunità di accelerazione di crescita organica e per acquisizione di società operanti nel settore di riferimento con implementazione di innovazioni tecnologiche (quali il *cloud system*), i cui costi possono essere autofinanziati.

1.5 Obiettivi gestionali e relativi programmi

Al perfezionamento della Fusione, MiI1, cesserà la sua attività di *special purpose acquisition company* (c.d. *Spac*) ed inizierà ad esercitare l'attività svolta da Sesa.

I programmi di MiI1 si identificano, pertanto, nei programmi elaborati da Sesa.

L'apporto di capitale di rischio in seguito alla Fusione, in particolare, permetterebbe a Sesa di consolidare la propria posizione nel mercato di riferimento, tra l'altro, mediante le seguenti iniziative strategiche:

- mediante la controllata Computer Gross Italia S.p.A., consolidando la propria posizione di preminenza nel settore della distribuzione a valore di *IT* mediante (i) lo sviluppo dei contratti di distribuzione esistenti grazie alla maggiore patrimonializzazione e alla conseguente potenziale crescita del fatturato derivante dall'incremento delle linee di credito concesso dai *Vendor* internazionali, e (ii) l'acquisizione di nuovi contratti di distribuzione su aree emergenti e ad elevato valore aggiunto dell'*IT* quali il *software* per il settore *enterprise* e le applicazioni *cloud*;
- mediante la partecipata Var Group S.p.A., consolidando la propria posizione di preminenza nel settore software e *system integration* per il segmento SME mediante (i) implementazione dell'offerta nelle aree emergenti e ad elevato valore aggiunto dell'*IT* quali il *software* per il settore *enterprise* e le applicazioni *cloud*, e (ii) il completamento del *coverage* territoriale del proprio *network* mediante l'apertura di nuove filiali e/o agenzie sul territorio nazionale;
- investendo nel settore del *cloud computing*, anche attraverso la realizzazione di un *data center* per il mercato italiano (progetto già avviato) e per la base clienti di Sesa per l'erogazione di servizi di *housing*, *hosting*, *collocation*, *back up*, *disaster recovery*, *SaaS*;
- acquisendo imprese specializzate nell'attività di distribuzione in aree a valore aggiunto e non ancora coperte e/o di *system integration* attive nella realtà italiana che contribuiscano a rafforzare la crescita strategica e siano *margin accretive*.

1.6 Profili giuridici dell'operazione

La Fusione avverrà per incorporazione di Sesa in MiI1, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 e seguenti c.c.; l'operazione non presenta le caratteristiche di cui all'art. 2501-*bis* c.c.

Si ricorda che il Progetto di Fusione è stato redatto sul presupposto che, preliminarmente all'approvazione dello stesso, siano approvate dall'Assemblea ordinaria di MiI1 le proposte di deliberazione (di competenza dell'assemblea ordinaria medesima) funzionali al perfezionamento dell'Operazione Rilevante come precisato in Premessa.

Per i criteri di determinazione del Rapporto di Cambio e per le modalità di assegnazione delle azioni dell'Incorporante si rinvia i successivi paragrafi 3 e 4.

Con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, MiI1 adotterà il nuovo Statuto sociale nel testo allegato al Progetto di Fusione quale Allegato (A), come indicato al precedente paragrafo 3.1.

Si ricorda che, a norma dell'art. 17 dello Statuto di MiI1, la delibera dell'Assemblea straordinaria dell'Incorporante che approva il Progetto di Fusione, qualificandosi la Fusione come Operazione Rilevante ai sensi dello Statuto medesimo, è soggetta alla Condizione Risolutiva dell'esercizio del recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale. L'avveramento o il mancato avveramento della Condizione Risolutiva sarà reso noto al pubblico mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet dell'Incorporante all'indirizzo www.madeinitaly1.net / Info Azionisti.

2. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO PER LA FUSIONE

Quali Situazioni Patrimoniali di riferimento per la Fusione, MiI1 ha utilizzato la propria situazione patrimoniale al 30 giugno 2012 e Sesa ha utilizzato il proprio bilancio di esercizio chiuso al 30 aprile 2012, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater* c.c.

3. CRITERI E METODI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

La Fusione comporterà l'emissione da parte di MiI1 di nuove azioni da assegnare agli azionisti Sesa in cambio delle azioni da questi detenute, che saranno annullate.

Ai fini della determinazione del numero di azioni MiI1 da assegnare agli azionisti Sesa nell'ambito della Fusione (il "**Rapporto di Cambio**") sono state effettuate apposite valutazioni delle due società, tenendo conto delle difficoltà e delle peculiarità del caso di specie.

Ai fini della valutazione complessiva del capitale di MiI1 e di Sesa si sono adottati metodi ricompresi tra quelli di generale accettazione e tali da cogliere i tratti distintivi delle società in oggetto.

Sulla base dei risultati ottenuti con questi metodi e ai fini della determinazione del valore unitario delle azioni per il Rapporto di Cambio, si sono inoltre considerati gli aspetti collegati alle caratteristiche degli strumenti finanziari di MiI1 già in circolazione, nonché al diritto di recesso spettante agli azionisti MiI1 che non abbiano concorso all'approvazione

della Fusione e agli accordi sottoscritti tra MiI1 e ITH relativamente alle modalità di esecuzione dell'Operazione Rilevante.

I criteri adottati e le considerazioni sviluppate con riferimento a questi aspetti sono descritti in dettaglio nel seguito.

Obiettivo delle valutazioni

Nel contesto della Fusione lo scopo principale delle valutazioni effettuate è rappresentato dall'ottenimento di valori relativi ai fini della determinazione del rapporto di proporzionalità fra il numero delle azioni Sesa non di proprietà dell'Incorporante al momento della Fusione, destinate ad essere annullate per effetto della Fusione stessa ed il numero delle nuove azioni MiI1 destinate ai soci Sesa a fronte di tale annullamento.

Le due società riguardate dalla Fusione devono essere valutate con criteri tali da ottenere risultati omogenei e pienamente confrontabili.

È evidente che le valutazioni di Fusione sono finalizzate alla stima di valori "relativi" del capitale di MiI1 e Sesa e non di valori "assoluti" e, pertanto, tali valori non potranno essere assunti a riferimento in contesti diversi dalla Fusione stessa.

Le società devono essere valutate separatamente e in ipotesi di autonomia, ovvero a prescindere da considerazioni inerenti gli effetti che la Fusione potrà avere in futuro sull'entità risultante, quali, ad esempio, sinergie di costo oppure effetti sulla quotazione di mercato della società dopo la fusione.

Data di riferimento

Le valutazioni sono riferite alle date convenzionali del 30 aprile 2012 per Sesa, ossia alla data in cui Sesa chiude il proprio esercizio sociale, e del 30 giugno 2012 per MII, ossia alla data di chiusura del primo semestre del proprio esercizio sociale.

Le valutazioni tengono anche in considerazione, con modalità opportune, gli eventi rilevanti di natura patrimoniale e finanziaria che sono intercorsi in data successiva a quella convenzionale, o che sono previsti in futuro ma già noti alla data attuale in quanto connessi agli adempimenti delle parti in relazione alla Fusione.

Metodologie di valutazione adottate

Sesa è l'entità capofila di un gruppo di società operanti nel settore del commercio di prodotti e servizi informatici. Al fine di determinare il valore equo del capitale di Sesa si è considerato che, per il gruppo Sesa, il vettore

di valore è di natura sia reddituale che finanziario e si è, quindi, utilizzato il metodo dei moltiplicatori di mercato, quale metodo principale, e il metodo del *Discounted Cash Flow* (“DCF”) ai fini di controllo delle risultanze ottenute dall’applicazione del metodo dei moltiplicatori.

MiI1 è un veicolo di investimento il cui oggetto sociale è rappresentato dalla ricerca e selezione di una società *target* con cui effettuare un’operazione di aggregazione. Si è considerato che, per MiI1, il vettore di valore è principalmente di natura patrimoniale e, quindi, si è utilizzato il metodo del *Net Asset Value* (“NAV”).

SESA – Metodo dei moltiplicatori di mercato

Il metodo dei moltiplicatori determina il valore di un’azienda assumendo a riferimento le indicazioni fornite dai mercati regolamentati relative ad aziende aventi caratteristiche analoghe a quella oggetto di valutazione ed è un metodo di tipo reddituale sintetico. L’adozione del metodo in termini pratici parte dal calcolo di una serie di rapporti (i cosiddetti “moltiplicatori”) riferibili ad un campione di aziende comparabili e che siano significativi per l’analisi in questione. I moltiplicatori esprimono la valorizzazione implicita mediante il rapporto fra i prezzi di mercato degli attivi industriali (*enterprise value* o EV) o del capitale economico (capitalizzazione di borsa o P) e differenti grandezze economiche che configurano l’attività aziendale e che meglio ne rappresentano la *performance* (quali ad esempio ricavi, EBITDA, EBIT, utile netto).

I rapporti così ottenuti sono successivamente applicati alle menzionate grandezze economiche e strutturali dell’azienda oggetto di valutazione, così da determinare il valore implicito del capitale economico attribuito indirettamente dal mercato.

Nel caso di specie i valori di scambio per il calcolo dei moltiplicatori sono derivati da transazioni unitarie (scambi) che riguardano i titoli di alcune società quotate su mercati regolamentati (multipli di borsa). I moltiplicatori fanno riferimento ai coefficienti EV/ EBITDA e P/E, che risultano comunemente utilizzati da investitori ed analisti finanziari.

Il moltiplicatore EV/EBITDA risulta dal rapporto tra valore del capitale investito e margine operativo lordo. Il valore del capitale investito è calcolato come somma dei valori di mercato del capitale proprio (capitalizzazione di borsa) e del debito finanziario netto. Il moltiplicatore P/E risulta dal rapporto tra valore di mercato del capitale proprio e utile netto.

Nell'ambito dell'adozione della metodologia dei moltiplicatori di mercato per la valutazione di Sesa, si è inoltre applicato al valore medio dei suddetti moltiplicatori, calcolati con riferimento ai prezzi puntuali al 18 settembre 2012 di società del settore quotate sui mercati regolamentati, il cosiddetto "sconto di liquidità" in modo da considerare la differente condizione di titoli liquidi e liquidabili quotidianamente (società quotate sui mercati regolamentati) e di titoli non liquidi (Sesa).

I moltiplicatori utilizzati per la valutazione di Sesa sono pari a EV/EBITDA 2012 compreso fra circa 3,2 (tre virgola due) e circa 3,6 (tre virgola sei) e pari a P/E 2012 compreso fra circa 6,5 (sei virgola cinque) e 7,3 (sette virgola tre) coerenti con la forchetta più bassa di indici relativi ai *comparable* e applicando uno sconto compreso tra circa il 10% e il 20% rispetto ai *peers* più assimilabili.

I moltiplicatori sono stati applicati ai dati consuntivi del gruppo Sesa per l'esercizio 2012 predisposti su base consolidata e secondo i principi contabili IFRS. La posizione finanziaria netta considerata per l'applicazione del moltiplicatore EV/EBITDA è quella consolidata del gruppo Sesa al 30 aprile 2012.

Il valore del 100% del capitale netto di Sesa alla data di riferimento, determinato mediante applicazione del metodo dei moltiplicatori di mercato, come sopra descritto, è compreso tra circa Euro 112 milioni (centododicimilioni) e circa Euro 126 milioni (centoventiseimilioni).

SESA – Metodo DCF

Il metodo del *Discounted Cash Flow* trova il suo fondamento nella attualizzazione dei flussi monetari attesi dall'investimento, incluso il valore residuo del patrimonio, dal quale viene poi dedotto l'importo della posizione finanziaria netta.

I flussi che sono utilizzati per la stima sono i *Free Cash Flows* cioè i flussi monetari netti della gestione caratteristica, depurati delle influenze dei movimenti collegati alla gestione finanziaria ed alla gestione extracaratteristica: l'obiettivo è esprimere il valore dell'azienda in relazione ai flussi monetari generati prevalentemente dalle scelte gestionali.

L'attualizzazione di questi flussi viene effettuata lungo un arco temporale di riferimento, che, in genere, corrisponde ad un intervallo tra 3 e 7 anni in modo da ovviare alla difficoltà dovuta al ridursi dell'attendibilità dei flussi di cassa con l'allungarsi della proiezione temporale, ed in base ad un tasso coincidente con il costo medio ponderato del capitale (proprio e di terzi), quest'ultimo ricavato sulla base della struttura finanziaria dell'azienda.

Il risultato del procedimento di attualizzazione dei flussi, chiamato valore delle attività operative o *Enterprise Value* (EV), deve in seguito essere sommato algebricamente con il valore della Posizione Finanziaria Netta dell'azienda e perciò deve essere diminuito in misura pari al valore nominale dei debiti onerosi. Da tale somma algebrica emerge, infine, il valore dell'azienda o l'*Equity Value* dell'azienda.

Nel caso di specie, si è applicato il metodo del DCF basandosi su un piano industriale di Sesa per il periodo 2012 – 2014 elaborato esclusivamente ai fini della Fusione sulla base di assunzioni economico-finanziarie nell'ipotesi che Sesa continui ad operare autonomamente (ipotesi *stand alone*).

Il valore residuo di Sesa è stato valutato basandosi su quello che potrebbe essere il valore di liquidazione di Sesa a fine piano, calcolato come valore di realizzo delle attività al netto dell'estinzione delle passività in essere.

Il tasso utilizzato per l'attualizzazione dei flussi di cassa disponibili è stato individuato nel costo medio ponderato del capitale (WACC) derivante dalla ponderazione del costo dei mezzi propri e del capitale di terzi calcolati con riferimento ad un tasso *risk free* del 5,14%, un *equity risk premium* del 7% ed un *beta* di 1.

La posizione finanziaria netta considerata per l'applicazione del DCF è quella consolidata del gruppo Sesa al 30 aprile 2012.

Il valore del 100% del capitale netto di Sesa alla data di riferimento, determinato mediante applicazione del metodo del *Discounted Cash Flow*, come sopra descritto, è compreso fra circa Euro 116 milioni (centosedicimilioni) e circa Euro 127 milioni (centoventisette milioni) in linea con quanto già emerso con l'applicazione del metodo dei moltiplicatori di mercato.

I Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla Fusione hanno ritenuto di attribuire al 100% del capitale netto di Sesa un valore di Euro 116 milioni (centosedicimilioni) corrispondente all'applicazione all'utile netto risultante al 30 aprile 2012 di un multiplo di circa 7,1 (sette virgola uno) coerente con le risultanze sia del metodo dei moltiplicatori di mercato che del metodo del DCF.

MiI1 – Metodo NAV

Il metodo del *Net Asset Value* determina il valore del capitale di MiI1 in base al valore equo di ciascuna delle attività e passività finanziarie della società disgiuntamente considerate. Per valore equo si intende il valore di realizzo delle attività e di estinzione delle passività al netto degli effetti

fiscali eventualmente applicabili. Si tratta di un metodo di tipo patrimoniale semplice.

Le attività di MiI1 sono costituite da disponibilità liquide e da n. 12.860.200 azioni ordinarie Sesa rappresentative del 16,00005% del capitale della società (la “**Partecipazione**”) che saranno trasferite, in via propedeutica alla Fusione, dai soci minori di Sesa, da Sesa e da ITH a MiI1 a fronte di un corrispettivo in denaro. Le passività sono costituite dal debito per l’acquisto della Partecipazione che verrà pagato con le somme depositate nel Conto Corrente Escrow e da debiti di natura commerciale.

Al fine di mantenere omogeneità tra le valutazioni delle due società riguardate dalla Fusione, in sede di calcolo del NAV di MiI1 il valore della Partecipazione è determinato su base proporzionale rispetto al valore del 100% del capitale di Sesa stimato con il metodo dei moltiplicatori di mercato, come descritto in precedenza.

Il valore delle disponibilità liquide e delle passività è determinato pari al valore nominale, che corrisponde anche al valore contabile alla data di riferimento.

Il valore del NAV di MiI1 deve essere infine ridotto dell’esborso connesso all’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti che non abbiano concorso all’approvazione della Fusione. L’esborso si determina sulla base del prezzo di liquidazione delle azioni MiI1 stabilito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2437 c.c. e dello Statuto, che risulta pari a Euro 9.95 (nove virgola novantacinque Euro) per Azione Ordinaria, moltiplicato per un numero di azioni che sarà compreso tra zero (scenario di “**Recesso Minimo**”) e 1.499.999 (scenario di “**Recesso Massimo**”).

Il valore del 100% del capitale netto di MiI1 alla data di riferimento, determinato mediante applicazione del metodo NAV come sopra descritto è pari a Euro 54 milioni (cinquantaquattro milioni di Euro) nello scenario di Recesso Minimo e pari a circa Euro 39 milioni (trentanove milioni di Euro) nello scenario di Recesso Massimo.

DETERMINAZIONE DEL VALORE UNITARIO PER AZIONE

Valore per azione SESA

Relativamente a Sesa, il capitale sociale deliberato alla data di riferimento delle valutazioni per il Rapporto di Cambio è costituito da numero 80.376.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna. Sesa non ha in circolazione strumenti potenzialmente diluitivi della base di capitale.

Coerentemente alla valutazione economica del capitale netto della società di cui sopra il valore unitario delle azioni Sesa proposto ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio risulta pertanto pari a circa Euro 1,44 (uno virgola quarantaquattro Euro).

Valore per azione MiI1

Relativamente a MiI1, il capitale sociale deliberato alla data di riferimento delle valutazioni per il Rapporto di Cambio è costituito da numero complessive n. 5.150.000 azioni senza valore nominale, delle quali n. 5.000.000 azioni ordinarie e n. 150.000 Azioni Speciali.

Le caratteristiche delle azioni ordinarie e delle Azioni Speciali di MiI1 sono riportate nello Statuto vigente dell'Incorporante allegato al Progetto di Fusione quale Allegato (B).

Delle azioni ordinarie in circolazione un numero massimo di 1.499.999, corrispondenti al 30% -1 azione del totale di questa categoria, sono potenzialmente oggetto del diritto di recesso da parte degli azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare del Progetto di Fusione (circostanza che non determinerebbe l'avveramento della Condizione Risolutiva di cui all'art. 17 dello Statuto vigente di MiI1).

Sono inoltre in circolazione n. 5.000.000 "Warrant Made in Italy 1 S.p.A." convertibili in azioni ordinarie con le modalità riportate nel Regolamento "Warrant Made in Italy 1 S.p.A.".

A riguardo di quanto sopra, e rispetto alle valutazioni necessarie per la determinazione del Rapporto di Cambio nell'operazione di Fusione con Sesa, si sono sviluppate le considerazioni che seguono.

- Per le Azioni Speciali, si considera che queste sono prive del diritto al dividendo per un periodo massimo di diciotto mesi a far tempo dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e del diritto di voto durante il quale incorporano un'opzione di conversione gratuita in azioni ordinarie; sulla base di questi elementi, e considerando che la valutazione di MiI1 è sviluppata secondo una logica di tipo strettamente patrimoniale, il Consiglio di Amministrazione stima il valore attribuibile alle Azioni Speciali pari a quello delle azioni ordinarie.
- Per gli effetti connessi al diritto di recesso degli azionisti MiI1 che non abbiano concorso all'approvazione della Fusione il valore unitario delle azioni MiI1 è da calcolarsi con riferimento ad un

numero di azioni ridotto del numero di azioni che saranno oggetto di riacquisto e annullamento per l'esercizio del diritto di recesso.

- Per gli effetti connessi ai diritti dei Warrant e delle Azioni Speciali, si considera che l'Accordo Quadro non prevede meccanismi di protezione rispetto alla diluizione derivante dalla futura conversione degli strumenti di cui sopra, anche in sede di determinazione del Rapporto di Cambio.

In conclusione si ritiene che il valore unitario convenzionalmente attribuibile all'azione MiI1 ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio delle azioni Sesa debba essere calcolato con riferimento al numero di 5.150.000 azioni ridotto del numero delle azioni che saranno riacquistate e annullate per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione della Fusione.

All'interno di tale base di capitale, il valore unitario delle azioni è determinato senza distinzioni di valore tra azioni ordinarie e Azioni Speciali e senza considerare gli effetti di diluizione che potranno derivare in futuro dall'esercizio dei Warrant e dalla conversione moltiplicativa delle Azioni Speciali.

Quanto alle n. 1.350.316 Azioni Riscattabili emesse a servizio del concambio, si reputa non siano da considerare separatamente nell'ambito della definizione del Rapporto di Cambio in ragione delle loro caratteristiche (quali risultanti dalla disciplina contenuta nell'art. 6 dello Statuto dell'Incorporante allegato al Progetto di Fusione quale Allegato (B).

Sulla base di quanto precede e tenendo conto della valutazione economica del capitale netto di MiI1 di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ha pertanto proceduto al calcolo dell'intervallo dei valori unitari delle azioni MiI1 da proporsi ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio: detto intervallo risulta compreso tra Euro 10,49 (dieci Euro e quarantanove centesimi) per azione nello scenario di Recesso Minimo ed Euro 10,71 (dieci Euro e settanta uno centesimi) per azione nello scenario di Recesso Massimo.

DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Sulla base dei valori unitari delle azioni MiI1 e delle azioni Sesa presentati nelle sezioni precedenti, i Consigli di Amministrazione hanno proceduto alla determinazione del Rapporto di Cambio per la Fusione.

Relativamente agli effetti connessi all'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti MiI1 che non abbiano concorso all'approvazione della

Fusione, i Consigli di Amministrazione hanno proceduto al calcolo dei rapporti di cambio risultanti dalle valutazioni delle azioni MiI1 riferite allo scenario di Recesso Minimo e allo scenario di Recesso Massimo.

Sulla base di questi calcoli i Consigli di Amministrazione hanno rilevato che, a parità di valore nozionale attribuito alle azioni Sesa, la differenza tra i valori delle azioni MiI1 riferiti ai due scenari determina una variazione del Rapporto di Cambio di importo non materiale e sostanzialmente stabile nell'ambito del suddetto intervallo.

In considerazione di ciò, pur non essendo noto alla data attuale il numero esatto di azioni MiI1 che saranno soggette alle richieste di recesso, i Consigli di Amministrazione hanno deliberato di identificare, per la Fusione, un Rapporto di Cambio fisso e univocamente determinato mediante arrotondamento alla terza cifra decimale in ipotesi di Massimo Recesso.

Il Rapporto di Cambio risulta pari a:

- ogni n. 200 (duecento) azioni ordinarie Sesa, n. 27 (ventisette) azioni MiI1 di nuova emissione, di cui n. 23 (ventitrè) azioni ordinarie e n. 4 (quattro) Azioni Riscattabili.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Il Rapporto di Cambio proposto dai Consigli di Amministrazione è oggetto della relazione obbligatoria predisposta da BDO S.p.A. in qualità di esperto comune nominato dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 2501-*sexies* c.c.

DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE

Ai sensi dell'art. 2501-*quinquies*, comma 2, c.c. il Consiglio di Amministrazione riassume nel seguito le principali difficoltà di valutazione incontrate in sede di applicazione dei criteri di valutazione per la determinazione del Rapporto di Cambio.

- Le quotazioni delle azioni MiI1 sul mercato AIM Italia si riferiscono a un numero di scambi relativamente limitato conclusi nell'ambito di un mercato non regolamentato; in considerazione di ciò, dopo aver svolto le dovute analisi, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno non utilizzare i prezzi espressi da questi scambi quale riferimento per la valutazione delle azioni in sede di determinazione del Rapporto di Cambio.
- La valutazione del gruppo Sesa è basata non solo sui dati economici consuntivi relativi all'esercizio chiusosi al 30 aprile 2012, ma anche su dati economici prospettici utilizzati esclusivamente per l'applicazione

del metodo DCF e che sottendono per loro natura alcuni elementi di incertezza; eventuali scostamenti che si manifestassero nei prossimi esercizi tra i risultati previsti e quelli effettivi potrebbero avere effetti anche significativi sulle stime proposte.

- I moltiplicatori utilizzati per la valutazione del gruppo Sesa sono calcolati sulla base dei prezzi di borsa dei titoli delle società del settore: il Consiglio di Amministrazione si è adoperato al fine di individuare, tra le società oggi quotate sul mercato, quelle maggiormente comparabili con Sesa; tuttavia le società del campione proposto presentano differenze talvolta significative, per il profilo dimensionale e il portafoglio di attività svolte, rispetto a Sesa.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELL'INCORPORANTE

MiI1 darà attuazione alla Fusione mediante aumento di capitale per massimi nominali Euro 43.403.040,00 mediante emissione di massime n. 10.850.760 azioni di nuova emissione, di cui massime n. 9.500.444 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, e massime n. 1.350.316 Azioni Riscattabili prive di indicazione del valore nominale, con annullamento senza concambio delle eventuali azioni ordinarie di Sesa, che alla data di efficacia della Fusione, saranno in proprietà dell'Incorporanda ovvero dell'Incorporante a norma dell'art. 2504-ter c.c.

Per le caratteristiche delle Azioni Riscattabili si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 6 dello Statuto dell'Incorporante in vigore a decorrere dalla data di efficacia della Fusione, allegato al Progetto di Fusione quale Allegato (A).

Al perfezionamento della Fusione si procederà all'annullamento di tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Sesa.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Le azioni di MiI1 a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di Sesa, secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione, ai sensi del successivo paragrafo 5. Tale data sarà resa nota con apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e

pubblicato sul sito internet dell'Incorporante all'indirizzo www.madeinitaly1.net / *Info Azionisti*.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni saranno comunicate, ove necessario, nel su indicato comunicato stampa.

ITH si è resa disponibile, ove necessario, a mettere a disposizione degli azionisti dell'Incorporanda un numero di azioni Sesa tale da consentire a ciascun azionista Sesa di ottenere un numero intero di azioni MiI1 spettanti in applicazione del Rapporto di Cambio, senza aggravio di spese.

5. DATA DI EFFICACIA DELL'OPERAZIONE E DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELL'INCORPORANDA AL BILANCIO DELL'INCORPORANTE

Gli effetti della Fusione decorreranno dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-*bis* c.c.

Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2013. Dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali.

5.1 Data dalla quale le azioni dell'Incorporante assegnate in concambio partecipano agli utili

Le azioni ordinarie di nuova emissione dell'Incorporante assegnate agli azionisti dell'Incorporanda in concambio delle azioni ordinarie di Sesa avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle azioni ordinarie di MiI1 in circolazione alla data della loro emissione.

Le Azioni Riscattabili dell'Incorporante assegnate agli azionisti dell'Incorporanda in concambio delle azioni ordinarie di Sesa avranno godimento regolare.

6. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIETARIA DELL'INCORPORANTE AD ESITO DELLA FUSIONE E APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DEL C.D. *WHITEWASH*

Alla data della presente Relazione, l'Incorporanda è controllata di diritto da ITH S.r.l. (con sede a Empoli (FI), Via del Pino n. 1, iscritta al Registro

delle Imprese di Firenze al n. 0609634048), titolare n. 58.614.225 azioni ordinarie di Sesa pari al 72,93% del capitale sociale.

Alla data di efficacia della Fusione, ad esito della medesima (sulla base del Rapporto di Cambio e ipotizzando che nessun azionista di MiI1 eserciti il diritto di recesso spettante in dipendenza dell'approvazione della Fusione), ITH acquisirà il controllo di diritto di MiI1 con una partecipazione complessiva pari al 64,6% del capitale sociale con diritto di voto dell'Incorporante.

Come stabilito dall'art. 10 dello Statuto vigente dell'Incorporante, sono applicabili a MiI1 per richiamo volontario, nei soli limiti di compatibilità, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti di attuazione emanati da Consob in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria. Pertanto, l'acquisto – per effetto della Fusione – di una partecipazione superiore al 30% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di MiI1 da parte di ITH determinerebbe, a carico di ITH medesima, il sorgere di un obbligo di offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di azioni ordinarie MiI1 sulla totalità delle azioni ordinarie medesime ammesse alle negoziazioni sull'AIM in loro possesso, a norma dell'art. 106, comma 1, TUF.

Con riferimento alla Fusione trova tuttavia applicazione l'ipotesi di esenzione dall'obbligo di offerta pubblica totalitaria disciplinata (in attuazione dell'art. 106, comma 5, lett. e) del TUF) dall'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti” – ove si prevede che (meccanismo del c.d. “*whitewash*”): *“L'acquisto non comporta l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 del Testo unico se (...) g) è conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate con delibera assembleare della società i cui titoli dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta e, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento.*

Al riguardo, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del c.d. *whitewash* di cui all'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sulla Fusione per incorporazione di Sesa in MiI1 all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti, il mutamento della

compagine azionaria dell'Incorporante a seguito della Fusione non comporterà per ITH alcun obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di azioni ordinarie MiI1 sulla totalità delle azioni ordinarie medesime ammesse alle negoziazioni sull'AIM in loro possesso.

Si precisa che, per quanto a conoscenza della Società, alla data della presente Relazione: (i) non vi sono soci che detengono, anche di concerto tra loro, una partecipazione di maggioranza anche relativa superiore al 10% del capitale sociale; (ii) ITH non possiede azioni ordinarie di MiI1; e (iii) comunque nessun soggetto controlla MiI1 ai sensi dell'art. 93 TUF. Pertanto, l'approvazione della proposta di Fusione da parte dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di MiI1 (ferme restando le maggioranze di legge applicabili per l'assunzione di detta deliberazione) varrà anche al fine di esentare ITH dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni ordinarie di MiI1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti e della richiamata disciplina statutaria, senza necessità di sterilizzare il voto di alcun socio.

7. RIFLESSI TRIBUTARI SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

Per quanto attiene ai riflessi tributari, si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, che non genera minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività dell'Incorporanda sono acquisite nel bilancio dell'Incorporante in regime di continuità fiscale (art. 172, commi 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

8. VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO A FAVORE DEGLI AZIONISTI DELL'INCORPORANTE

Agli azionisti ordinari dell'Incorporante che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti c.c., in quanto l'adozione dello Statuto dell'Incorporante implicherà per gli azionisti ordinari di MiI1: (i) un cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione; e (ii) la proroga del termine di durata della società al 30 aprile 2075. Ricorrono pertanto i presupposti di cui

all'art. 2437, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), c.c. per l'esercizio del diritto di recesso.

Gli azionisti ordinari di MiI1, ricorrendo i presupposti di legge e quindi qualora gli stessi non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione, avranno facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-*bis* c.c. nei limiti e con le modalità di seguito indicati. Si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'art. 127-*bis*, comma 2, TUF, colui a favore del quale sia effettuata, successivamente alla data di cui all'art. 83-*sexies*, comma 2, TUF (*record date*) e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea straordinaria di MiI1 chiamata ad approvare il Progetto di Fusione, la registrazione in conto delle azioni è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni assunte nella predetta Assemblea.

Tenuto conto che gli eventi previsti dall'art. 2437, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), c.c., che legittimano l'esercizio del recesso (ossia il cambiamento significativo dell'attività della società e la proroga del termine di durata della medesima), si verificheranno solo in caso di perfezionamento della Fusione, l'efficacia del recesso è subordinata all'efficacia della Fusione, fermi restando i termini previsti dall'art. 2437-*bis*, comma 1, c.c., per l'esercizio del recesso.

I criteri di determinazione del valore delle azioni ordinarie MiI1 in sede di recesso sono quelli previsti dall'art. 2437-*ter* come *infra* precisato.

Con comunicazione in data 10 ottobre 2012 inviata al Consiglio di Amministrazione di MiI1, Genus S.r.l., in qualità di azionista titolare delle Azioni Speciali dell'Incorporante, ha dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente (i) all'esercizio del diritto di recesso spettante al medesimo in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione e, per l'effetto, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 2, c.c., e alla sua messa a disposizione ai sensi della comma 5 del medesimo articolo.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi degli artt. 2437-*bis* e 2437-*quater* c.c.; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa diffusi attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicati sul sito internet dell'Incorporante all'indirizzo www.madeinitaly1.net / *Info Azionisti*.

Si ricorda che, a norma dell'art. 17 dello Statuto di MiI1, la delibera dell'Assemblea straordinaria dell'Incorporante che approva il Progetto di Fusione, qualificandosi la Fusione come Operazione Rilevante ai sensi dello Statuto medesimo, è soggetta alla Condizione Risolutiva dell'esercizio del recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale. L'avveramento o il mancato avveramento della Condizione Risolutiva sarà reso noto al pubblico mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet dell'Incorporante all'indirizzo www.madeinitaly1.net / *Info Azionisti*.

8.1 VALORE DI LIQUIDAZIONE

Ai sensi dell'art. 2437-ter c.c., il valore di liquidazione delle azioni ordinarie di MiI1 ai fini del recesso viene determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Incorporante, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; ai sensi dell'art. 9 dello Statuto vigente di MiI1, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, ove il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, l'organo amministrativo – attesa la natura della Società fino a tale data – deve applicare i criteri previsti dall'art. 2437-ter, comma 2, c.c. privilegiando quello relativo alla consistenza patrimoniale della società.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (KPMG S.p.A.) ha determinato in Euro 9,95 (nove/95) il valore unitario delle azioni ordinarie di MiI1 ai fini del recesso.

Per maggiori informazioni sulla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie di MiI1 ai fini del recesso, si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione all'uopo predisposta disponibile, unitamente ai pareri del Collegio sindacale e di KPMG. S.p.A., presso la sede sociale di MiI1 e consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.madeinitaly1.net / *Info Azionisti*.

8.2 INDICAZIONE DEI SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ESERCIZIO DEL RECESSO, DELLE MODALITÀ E DEI TERMINI PREVISTI PER IL SUO ESERCIZIO

A) Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti ordinari di MiI1 a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'art. 2437-bis c.c., mediante lettera raccomandata (la “**Comunicazione di Recesso**”) da spedire a MiI1 entro quindici giorni di calendario dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare di

approvazione del Progetto di Fusione. Si ricorda che l'efficacia del recesso è subordinata all'efficacia della Fusione.

La Comunicazione di Recesso dovrà essere inviata a:

“Made in Italy S.p.A. – Via della Posta n. 8 - 20123 Milano”

a mezzo raccomandata,

ove possibile la Comunicazione di Recesso potrà essere anticipata o via posta elettronica certificata (all'indirizzo email: *madeinitaly1@legalmail.it*) o via fax (al n.: 02 72142328), ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, dell'invio della Comunicazione di Recesso mediante lettera raccomandata.

La Comunicazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (ed, ove possibile, un recapito telefonico) per le comunicazioni inerenti al diritto di recesso;
- il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;
- l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.

B) Fermo restando quanto indicato nel precedente punto A), si ricorda che, ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia–Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato (“*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*”, il “**Provvedimento Banca d'Italia-Consob**”), la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 c.c. è attestata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente. Gli azionisti ordinari dell'Incorporante che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti pertanto a richiedere l'invio di detta comunicazione a MiI1 da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob. Tale comunicazione dovrà attestare:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni ordinarie di MiI1 in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso a decorrere dalla data dell'Assemblea straordinaria che

dovesse approvare il Progetto di Fusione fino alla data di esercizio del diritto di recesso, tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 127-*bis*, comma 2, TUF;

- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni ordinarie di MiI1 in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso contrario, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a MiI1, quale condizione per l'ammissibilità della dichiarazione di recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

C) Come previsto dall'art. 2437-*bis* c.c. e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni oggetto della comunicazione di cui all'art. 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob (e quindi le azioni ordinarie per le quali viene esercitato il diritto di recesso dall'avente diritto) sono rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione, fermo restando che fino a tale data (coincidente con la data di efficacia della Fusione) l'azionista recedente sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni.

D) Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'art. 2437-*quater* c.c., come *infra* illustrato.

D.1) Gli Amministratori di MiI1 offriranno le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso in opzione agli altri azionisti ordinari di MiI1 diversi da coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso, in proporzione al numero delle azioni possedute da questi ultimi (l'“**Offerta in Opzione**”). Per l'esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine che non sarà inferiore a trenta giorni dal deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Milano. I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni non saranno negoziabili sull'AIM. I soci di MiI1 che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno, altresì, diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate (la “**Prelazione**”); qualora il numero delle azioni di MiI1 per il quale sia richiesta la Prelazione sia superiore al quantitativo di azioni ordinarie di MiI1 rimaste inoptate ad esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni possedute; qualora residuassero azioni dopo

l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto (il "**Riparto**").

Le azioni di MiI1 oggetto dell'Offerta in Opzione (ed i diritti di opzione in acquisto ad esse relativi) non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dell'*United States Securities Act* del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. L'Offerta in Opzione non costituirà un'offerta di strumenti finanziari nemmeno negli altri paesi nei quali l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa. Si consiglia pertanto agli azionisti non residenti in Italia di richiedere specifici pareri in materia prima di intraprendere qualsiasi azione.

MiI1 comunicherà in tempo utile tutte le informazioni necessarie in merito all'Offerta in Opzione mediante appositi comunicati stampa diffusi attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicati sul sito internet dell'Incorporante all'indirizzo www.madeinitaly1.net / *Info Azionisti*; MiI1, inoltre, comunicherà le modalità di adesione all'Offerta in Opzione ed ogni ulteriore informazione relativa alla stessa nell'avviso che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, c.c.

D.2) Qualora gli azionisti non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, gli Amministratori di MiI1 potranno collocarle presso terzi a norma dell'art. 2437-*quater*, comma 4, c.c. Le azioni ordinarie MiI1, per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e che residuino ad esito di detto collocamento, verranno rimborsate agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, c.c., mediante acquisto da parte dell'Incorporante attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili.

E) Il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun azionista ordinario di MiI1 che abbia esercitato il diritto di recesso, così come il trasferimento (e relativo pagamento) delle azioni assegnate nell'ambito della predetta Offerta in Opzione o del collocamento presso terzi ovvero in caso di acquisto da parte dell'Incorporante ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, c.c., saranno effettuati con valuta alla data di efficacia della Fusione e subordinatamente all'efficacia della Fusione medesima.

9. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI

DIVERSI DALLE AZIONI – VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

La Fusione non inciderà in alcun modo sulle caratteristiche dei Warrant dell'Incorporante che continueranno ad essere disciplinati dalle disposizioni statutarie applicabili e dal relativo regolamento, ferma restando – per effetto del mutamento di denominazione sociale dell'Incorporante – la ridenominazione del Warrant in “Warrant Sesa S.p.A.”, con conseguente adeguamento del relativo regolamento.

Analogamente, la Fusione non inciderà in alcun modo sulle caratteristiche delle Azioni Speciali dell'Incorporante che continueranno ad essere disciplinate dalle disposizioni statutarie applicabili.

Non è previsto alcun trattamento specifico a favore di particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni delle società partecipanti alla Fusione.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione, fatto salvo quanto determinato dal possesso, da parte degli Amministratori di Mil Simone Strocchi, Luca Fabio Giacometti e Matteo Carlotti (per il tramite della società Genus S.r.l.), di Azioni Speciali, secondo quanto stabilito dallo Statuto vigente dell'Incorporante. Si segnala che il Consiglio di Amministrazione dell'Incorporante, nel predisporre le modifiche statutarie da proporre all'Assemblea straordinaria degli azionisti, ha provveduto ad ottenere dai portatori delle Azioni Speciali consenso a ritenere decorrenti i 45 giorni di cui alla clausola al punto (i) dell'art. 6, lettera (e) dello Statuto dell'Incorporante (relativa alla conversione della prima *tranche* delle Azioni Speciali nella misura di n. 50.000 delle predette azioni) solo a fare data dal momento di efficacia della modifica dell'oggetto sociale. Pertanto, le n. 50.000 Azioni Speciali di cui al predetto art. 6, lettera (e), punto (i) dello Statuto dell'Incorporante si convertiranno decorsi 45 giorni a far data dall'efficacia della Fusione.

* * * * *

Allegati della presente Relazione:

- Allegato 1.1: Progetto di Fusione

* * * * *

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di MADE IN ITALY 1 S.p.A. ("MiI"), preso atto:

- a) del progetto di fusione per incorporazione di SESA S.p.A. ("SESA") in MiI redatta ai sensi dell'art. 2501 ter c.c. (la Fusione ed il Progetto di Fusione);*
- b) della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul Progetto di Fusione redatta ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c. (la "Relazione Illustrativa sulla Fusione");*
- c) delle situazioni patrimoniali di fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501 quater c.c., che consistono: per MiI nella situazione patrimoniale al 30 giugno 2012 e per SESA nel bilancio di esercizio chiuso al 30 aprile 2012; e*
- d) della relazione della società di Revisione BDO S.p.A., esperto comune designato dal Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501 sexies c.c., con decreto del 19 luglio 2012;*
- e) della disponibilità di ITH s.r.l. con sede in Firenze, (ITH), socio di maggioranza di SESA, a mettere a disposizione degli azionisti di SESA, ove necessario, un numero di azioni SESA tale da consentire a ciascun azionista SESA di ottenere un numero intero di azioni MiI spettanti in applicazione del Rapporto di Cambio, senza aggravio di spese;*
- f) della avvenuta determinazione del valore unitario di liquidazione delle azioni – operata dal Consiglio di Amministrazione di MiI ai sensi dell'art. 2437 ter c.c. e dello statuto, sentito il parere del Collegio sindacale e di KPMG S.p.A., quale soggetto incaricato della revisione legale dei conti - in relazione al diritto di recesso spettante ai titolari delle azioni ordinarie della Società;*
- g) della rinuncia irrevocabile ed incondizionata dell'unico portatore delle Azioni Speciali di MiI (i) all'esercizio del diritto di recesso spettante al medesimo in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione e, per l'effetto, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali da parte del Consiglio di Amministrazione di MiI, ai sensi dell'art.*

2437-ter, comma 2, c.c., e alla sua messa a disposizione ai sensi della comma 5 del medesimo articolo;

- h) dell'impegno di tutti gli azionisti di SESA a votare favorevolmente alla delibera di Fusione e quindi della conseguente mancata predeterminazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie di SESA ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, c.c. ad opera del Consiglio di Amministrazione di SESA stessa;

e tenuto conto:

- i) di quanto dispone l'art. 10 dello statuto sociale di MiIl in ordine all'applicazione, nei soli limiti di compatibilità, delle disposizioni relative alle società quotate di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) ed ai regolamenti di attuazione emanati da Consob in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, avuto riguardo alla circostanza che – per effetto della Fusione – l'acquisto di una partecipazione superiore al 30% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie di MiIl da parte di ITH determinerebbe, a carico di ITH medesima, il sorgere di un obbligo di offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di azioni ordinarie MiIl sulla totalità delle azioni ordinarie medesime ammesse alle negoziazioni sull'AIM in loro possesso, a norma dell'art. 106, comma 1, TUF;
- l) che, in riferimento alla Fusione, trova tuttavia applicazione l'ipotesi di esenzione dall'obbligo di offerta pubblica totalitaria disciplinata (in attuazione dell'art. 106, comma 5, lett. e) del TUF) dall'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato (Regolamento Emittenti) – ove si prevede che (meccanismo del c.d. "whitewash"): "L'acquisto non comporta l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 del Testo unico se (...) g) è conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate con delibera assembleare della società i cui titoli dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta e, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento";
- m) che, in relazione a quanto precede (i) non vi sono soci che detengono, anche di concerto tra loro, una partecipazione di

maggioranza anche relativa superiore al 10% del capitale sociale di MiIl; e (ii) ITH non possiede azioni ordinarie di MiIl, e quindi non partecipa alla presente assemblea, e – inoltre – nessun soggetto controlla MiIl ai sensi dell'art. 93 TUF; pertanto, l'approvazione della proposta di Fusione da parte dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di MiIl (come risulta dalla Relazione Illustrativa sulla Fusione, redatta a questi fini anche ai sensi dell'art. 125 ter TUF) varrà anche al fine di esentare ITH dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni ordinarie di MiIl ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti e della richiamata disciplina statutaria, senza necessità di sterilizzare il voto di alcun socio;

delibera

- 1) di approvare, quale situazione patrimoniale di fusione ai sensi dell'art. 2501 quater c.c., quella predisposta dal Consiglio di Amministrazione e riferita alla data del 30 giugno 2012;*
- 2) di approvare, subordinatamente al mancato esercizio del recesso, in dipendenza di quanto previsto al punto 2 b) della presente delibera, da parte di tanti soci di MiIl che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale, il Progetto di Fusione - unitamente a tutta la documentazione annessa - e così di approvare la fusione mediante incorporazione di SESA in MiIl, e, per l' effetto, approvare, in conformità al progetto:*

a) aumento del capitale sociale

l'aumento del capitale sociale a servizio della fusione per massimi nominali Euro 43.403.040,00 mediante emissione di massime n. 10.850.760 azioni di nuova emissione, di cui massime n. 9.500.444 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle ordinarie in circolazione al momento dell'emissione, e massime n. 1.350.316 Azioni Riscattabili prive di indicazione del valore nominale, con annullamento senza concambio delle eventuali azioni ordinarie di SESA, che alla data di efficacia della Fusione, saranno in proprietà dell'Incorporanda ovvero dell'Incorporante a norma dell'art. 2504-ter c.c.; il tutto procedendo alle relative emissioni azionarie secondo il Rapporto di Cambio che risulta dal Progetto di Fusione e quindi mediante emissione di n. 27 (ventisette) azioni MiIl di nuova emissione, di cui n. 23 (ventitré) azioni ordinarie e n. 4 (quattro) Azioni Riscattabili, ogni n. 200 (duecento) azioni ordinarie SESA (il Rapporto di Cambio).

Le azioni di MiIl a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di SESA secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione. Tale data sarà resa nota con apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet di MiIl all'indirizzo www.madeinitaly1.net / Info Azionisti. Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni saranno comunicate, ove necessario, nel suindicato comunicato stampa.

Le azioni ordinarie di nuova emissione MiIl assegnate agli azionisti di SESA in concambio delle azioni ordinarie di SESA avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle azioni ordinarie di MiIl in circolazione alla data della loro emissione.

Le Azioni Riscattabili MiIl assegnate agli azionisti dell'Incorporanda in concambio delle azioni ordinarie di SESA avranno godimento regolare ed avranno le caratteristiche previste dallo statuto sociale di MiIl allegato al progetto di fusione.

b) modifiche dello statuto sociale

le modifiche – con efficacia dal giorno di efficacia della Fusione - del vigente statuto sociale, con adozione del testo risultante dal progetto di fusione; più precisamente sono modificati gli articoli 1 (denominazione, che diventerà "Sesa S.p.A."), 2 (sede, che si trasferisce ad Empoli), 3 (oggetto, con inserimento del sostanziale oggetto di SESA), 4 (durata, che viene fissata al 30 aprile 2075), 6 (capitale sociale, comprensivo della regolamentazione delle Azioni Riscattabili), 13 (la soglia di Partecipazione Significativa in relazione al Regolamento AIM Italia), 27 (data di chiusura degli esercizi sociali) e 28 (in materia di dividendi) nonché, per automatica decadenza delle relative clausole in conseguenza del perfezionamento dell'Operazione Rilevante, le disposizioni statutarie contenute negli articoli 6, 7, 9, 17 e 23 (quali pure risultanti dal Progetto di Fusione); con riferimento alla modifica della data di chiusura degli esercizi sociali (che varia dal 31 dicembre al 30 aprile) è approvato che l'esercizio in corso al momento di efficacia del nuovo statuto avrà termine alla più prossima tra le due date predette (30 aprile o 31 dicembre), con la conseguenza – in ogni caso – di un esercizio non superiore a dodici mesi;

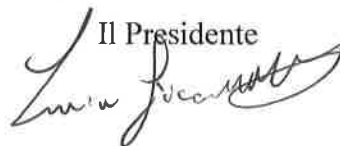
- 3) *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, nei limiti di legge, a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione di MiIl ogni facoltà e potere affinché - nel pieno rispetto di tutto quanto previsto nel Progetto di Fusione e nella relazione illustrativa del*

Consiglio di Amministrazione al Progetto di Fusione - possano, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori dagli stessi nominati nei limiti di legge, effettuare tutto quanto necessario per l'attuazione della presente deliberazione e così possano, inter alia: (i) eseguire la Fusione ed in particolare stipulare il relativo atto pubblico, fissando ogni clausola e modalità di attuazione; (ii) adempiere a ogni formalità richiesta affinché la presente deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali varianti che fossero necessarie e opportune anche ai fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese; (iii) provvedere in genere a quanto richiesto e opportuno per la completa attuazione della Fusione, anche in relazione agli adempimenti presso le competenti autorità con ogni e qualsiasi potere, nessuno escluso o eccettuato; e (iv) provvedere in ogni caso a tutto quanto derivante dalle deliberazioni assunte, ivi compresa ogni attività conseguente alla modificazione della denominazione sociale, ed alla ridenominazione dei "Warrant Made in Italy 1 S.p.A." in "Warrant Sesa S.p.A.";

- 4) *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e – per esso – ad ogni suo componente in via disgiunta, affinché, a suo tempo, provveda al deposito ai sensi dell'art. 2436 c.c. del nuovo testo di statuto, quale sopra approvato, con integrazione ed indicazione – nel testo medesimo – dell'esatta misura del capitale e del numero delle azioni – ordinarie e riscattabili – che deriverà dalle operazioni deliberate in data odierna;*
- 5) *di dare espressamente atto che - in applicazione dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti, a ragione di quanto dispone l'art. 10 dello statuto sociale e richiamato quanto esposto alle premesse i), l), e m) di cui sopra - le presenti determinazioni, ove approvate, esentano ITH dall'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di azioni ordinarie Mill sulla totalità delle azioni ordinarie medesime ammesse alle negoziazioni sull'AIM in loro possesso, a norma dell'art. 106, comma 1, TUF."*

Milano, 15 ottobre 2012

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente


ALLEGATO 1.1
PROGETTO DI FUSIONE

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single word or a set of initials.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

SESA S.p.A.

IN

MADE IN ITALY 1 S.p.A.

*** **

A norma dell'art. 2501-ter c.c., gli organi amministrativi di MADE IN ITALY 1 S.p.A. (di seguito, anche "**Mil1**" o l'"**Incorporante**") e di SESA S.p.A. (di seguito, anche "**Sesa**" o l'"**Incorporanda**") in data 15 ottobre 2012 hanno redatto il seguente progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**") per l'incorporazione di Sesa in Mil1 (la "**Fusione**").

Premesse

Mil1 è una *special purpose acquisition company* di diritto italiano, le cui azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni sul mercato AIM Italia/Mercato alternativo del capitale ("**AIM**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e ha quale oggetto sociale la ricerca e la selezione: (I) di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese, ovvero (II) di potenziali forme di aggregazione della società stessa, mediante fusione, con altre imprese. A tal fine, la Società, su proposta dell'organo amministrativo, può: (i) assumere (mediante la sottoscrizione e/o la compravendita di partecipazioni e/o la fusione di società) partecipazioni in altre imprese solo previa modifica dell'oggetto sociale che preveda l'attività di amministrazione e gestione delle partecipazioni medesime e lo svolgimento dell'attività di impresa delle partecipate, ovvero (ii) addivenire alla fusione con altra società individuata, solo previa modifica dell'oggetto sociale che preveda l'attività di impresa della società individuata per l'aggregazione (l'operazione di cui al paragrafo (i) e/o (ii), l'"**Operazione Rilevante**").

L'Incorporante ha depositato Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00) – pari alle somme versate per liberare le azioni ordinarie emesse in attuazione dell'aumento di capitale deliberato in data 20 maggio 2011 – su di un conto corrente vincolato ad essa intestato (il "**Conto Corrente Escrow**"). Secondo quanto indicato dallo Statuto dell'Incorporante, tali somme potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'assemblea, esclusivamente (i) ai fini dell'Operazione Rilevante; (ii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione di Mil1; e (iii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso, a seguito delle deliberazioni dell'assemblea che approvano la modificazione dell'oggetto sociale in relazione al perfezionamento dell'Operazione Rilevante.

Sesa è una società controllata da ITH S.r.l., con sede a Empoli (FI), Via del Pino n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 06096340481 ("**ITH**"), titolare alla data del presente Progetto di Fusione di un numero di azioni ordinarie corrispondenti al 72,93% del capitale sociale di Sesa.



In data 15 ottobre 2012 Mil1 e ITH hanno sottoscritto un accordo quadro al fine di disciplinare, tra l'altro, i termini e le condizioni relativi alla realizzazione della Fusione (l' "**Accordo Quadro**").

L'Accordo Quadro prevede inoltre, subordinatamente alla stipula dell'atto di Fusione, l'acquisto da parte di Mil1 (i) di una partecipazione di minoranza nel capitale sociale di Sesa di proprietà di terzi e (ii) delle azioni proprie detenute da Sesa e, a tal fine, si ricorda che, ai sensi dell'art. 17 dello statuto dell'Incorporante, l'assemblea ordinaria è competente, tra l'altro, a deliberare sull'autorizzazione degli amministratori a compiere l'Operazione Rilevante, qualora questa consista nell'assunzione di partecipazioni in altre imprese mediante la sottoscrizione o compravendita di partecipazioni.

Ai fini di quanto sopra, l'assemblea degli azionisti di Mil1 che sarà chiamata, in sede straordinaria, ad approvare il Progetto di Fusione, sarà altresì chiamata ad approvare, in sede ordinaria:

- (i) la proposta di autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante e, quindi, in particolare la proposta di acquisto (i) di una partecipazione di minoranza nel capitale sociale di Sesa e (ii) delle azioni proprie detenute da Sesa;
- (ii) la proposta di autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Escrow: (i) ai fini dell'Operazione Rilevante e, in particolare, per l'acquisto di una partecipazione di minoranza nel capitale sociale di Sesa, comprensiva delle azioni proprie di quest'ultima, e (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il diritto di recesso a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci dell'Incorporante del presente Progetto di Fusione e delle connesse modifiche statutarie dell'Incorporante, dalle quali il diritto di recesso trae causa (come meglio *infra* precisato al successivo paragrafo 2).

Il presente Progetto di Fusione è redatto sul presupposto che, preliminarmente all'approvazione dello stesso, siano approvate dall'assemblea ordinaria di Mil1 le proposte di deliberazione sopra descritte.

Come meglio *infra* precisato al paragrafo 2, per effetto della Fusione l'Incorporante modificherà, tra l'altro, il suo oggetto sociale inserendovi l'attuale oggetto sociale di Sesa; pertanto, a norma dell'art. 17 dello Statuto di Mil1, la delibera dell'assemblea straordinaria dell'Incorporante che approva il presente Progetto di Fusione, qualificandosi la Fusione come Operazione Rilevante ai sensi dello Statuto medesimo, è soggetta alla condizione risolutiva dell'esercizio del recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale (la "**Condizione Risolutiva**").

* * *

1. Società partecipanti alla Fusione

Società Incorporante

Denominazione: Made in Italy 1 S.p.A.

Sede legale: Milano, Via della Posta n. 8.

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano: 07116910964.

Capitale sociale alla data del presente Progetto di Fusione: Euro 537.500,00 interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 5.000.000 azioni ordinarie, ammesse alle negoziazioni sull'AIM, e n. 150.000 azioni speciali (le "**Azioni Speciali**"), entrambe le categorie prive dell'indicazione del valore nominale. Le azioni ordinarie e le Azioni Speciali sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche (il "**TUF**").

Le Azioni Speciali (i) sono intrasferibili fino alla data di efficacia della Operazione Rilevante; (ii) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie di Mil1; (iii) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Mil1 deliberi la distribuzione, per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto di distribuzione di riserve disponibili. Lo Statuto di Mil1, all'art. 6, prevede che le Azioni Speciali siano convertite automaticamente in azioni ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale (i) nella misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso di Operazione Rilevante e decorsi 45 giorni dall'iscrizione della delibera assembleare che approvi la modifica dell'oggetto sociale relativa al perfezionamento dell'Operazione Rilevante (ii) (A) nella ulteriore misura di n. 100.000 Azioni Speciali (pari ai 2/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro 24 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 per azione ordinaria; ovvero (B) nella ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato *sub* (A), il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 per azione; (iii) nella misura di n. 150.000 Azioni Speciali (pari al 100% del loro ammontare) nel caso in cui, prima del perfezionarsi dell'Operazione Rilevante, uno o più degli amministratori nominati nell'atto costitutivo siano revocati dalla carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione, non vengano rinominati in assenza di gravi violazioni da parte dei suddetti amministratori di norme di legge e/o di inadempimenti inerenti il rapporto di amministrazione ovvero sia deliberata la modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Decorsi 24 mesi dalla data dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A) e (B), si otterrà in conversione n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale. Le Azioni Speciali sono detenute dai signori Simone Stocchi, Luca Fabio Giacometti e Matteo Carlotti, Amministratori di Mil1, per il tramite della società Genus S.r.l.

Inoltre, l'assemblea straordinaria di Mil1 del 20 maggio 2011 ha deliberato un aumento del capitale sociale per un ammontare massimo complessivo di Euro 172.740,00, mediante emissione di massime numero 1.727.400 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ("**Azioni di Compendio**"), con parità contabile di emissione di Euro 0,10 per ciascuna azione, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant Made in Italy 1 S.p.A." ("**Warrant**"), in conformità al relativo regolamento, entro 5 anni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera assembleare che comporti la modifica dell'oggetto sociale di Mil1 funzionalmente all'Operazione Rilevante, fermo restando che quest'ultima dovrà essere

approvata entro e non oltre il 30 giugno 2013. I Warrant sono al portatore, circolano separatamente dalle azioni cui sono abbinati alla data di emissione e sono liberamente trasferibili. I Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del TUF. Alla data del presente Progetto di Fusione sono in circolazione n. 5.000.000 Warrant ammessi alle negoziazioni sull'AIM.

Per la trasmissione delle *Regulated Information*, Mi11 si avvale del circuito SDIR-NIS gestito da Blt Market Services (il "**Sistema SDIR-NIS**"), società del Gruppo London Stock Exchange, avente sede in Milano Piazza degli Affari n. 6.

Società Incorporanda

Denominazione: SESA S.p.A.

Sede legale: Empoli (FI), Via Giuntini n. 40.

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Firenze: 10767580151.

Capitale sociale, alla data del presente Progetto di Fusione: Euro 41.795.520,00 interamente sottoscritto e versato, diviso in n. 80.376.000 azioni ordinarie da Euro 0,52 cadauna, indivisibili, aventi eguale diritto ed un voto ciascuna nelle assemblee.

Alla data del presente Progetto di Fusione Sesa detiene in portafoglio n. 4.650 azioni ordinarie proprie, pari al 0,00579% del capitale sociale.

2. Statuto dell'Incorporante

Con l'approvazione del Progetto di Fusione, l'assemblea straordinaria di Mil1 sarà chiamata a deliberare l'adozione del nuovo Statuto sociale dell'Incorporante nel testo accluso al presente Progetto di Fusione quale Allegato (A). Sotto (B) si allega lo statuto vigente dell'Incorporante. Le modifiche proposte sono le seguenti:

- (i) la denominazione sociale, con modifica dell'"*Articolo 1.) Denominazione*", in quanto l'Incorporante, con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione, assumerà la nuova denominazione sociale "Sesa S.p.A.";
- (ii) il trasferimento della sede legale nel comune di Empoli, con modifica dell'"*Articolo 2.) Sede*";
- (iii) l'oggetto sociale, con modifica dell'"*Articolo 3.) Oggetto*". L'Incorporante modificherà il proprio oggetto sociale inserendovi l'oggetto sociale dell'Incorporanda come riportato nello Statuto dell'Incorporante allegato *sub* (A) al presente Progetto di Fusione;
- (iv) la modifica dell'"*Articolo 4.) Durata*", con proroga del termine di durata dell'Incorporante al 30 aprile 2075;
- (v) la modifica dell'"*Articolo 6.) Capitale sociale e azioni*":
 - per effetto dell'applicazione del rapporto di cambio di cui al successivo paragrafo 3 e del conseguente aumento del capitale sociale per massimi nominali Euro 43.403.040,00 a servizio del concambio, mediante emissione di massime n. 10.850.760 nuove azioni, di cui massime n. 9.500.444 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, e massime n. 1.350.316 azioni riscattabili prive di indicazione del valore nominale e aventi le caratteristiche di cui al medesimo

articolo 6 dello Statuto dell'Incorporante allegato *sub* (A) al presente Progetto di Fusione (le "**Azioni Riscattabili**"); si dà atto che l'aumento teorico massimo del capitale sociale da parte dell'Incorporante non è superiore al patrimonio netto dell'Incorporanda, e – del pari – l'aumento effettivo (che sarà effettuato a soddisfazione del rapporto di cambio delle azioni dell'Incorporanda non possedute dall'Incorporante) non sarà superiore al patrimonio netto dell'Incorporanda, dedotta la quota di esso riferibile alle partecipazioni che l'Incorporante acquisirà nell'Incorporanda medesima;

- (vi) la modifica dell'“*Articolo 13) Obblighi di comunicazione delle partecipazioni significative*” per adeguare la soglia di “Partecipazione Significativa” alle vigenti disposizioni del Regolamento Emittenti AIM;
- (vii) la data di chiusura dell'esercizio sociale dell'Incorporante, che terminerà al 30 aprile di ogni anno, con conseguente modifica dell'“*Articolo 27.) Esercizi sociali e redazione del bilancio*”;
- (viii) la clausola relativa alla destinazione dell'utile di esercizio, con conseguente modifica dell'“*Articolo 28.) Dividendi*”;
- (ix) la soppressione delle disposizioni statutarie di seguito elencate al fine di recepire l'avvenuta decadenza delle medesime per effetto del perfezionamento (al momento dell'entrata in vigore della modifica statutaria) dell'Operazione Rilevante:
 - decadenza della disposizione statutaria contenuta nell'“*Articolo 6.) Capitale sociale e azioni*”, lettera (e), punto (iii) dello Statuto vigente alla data del presente Progetto di Fusione;
 - decadenza della disposizione statutaria contenuta nell'“*Articolo 7.) Conferimenti e finanziamenti*”, ultimo comma, dello Statuto vigente alla data del presente Progetto di Fusione;
 - decadenza della disposizione statutaria contenuta nell'“*Articolo 9.) Recesso*”, comma 3, dello Statuto vigente alla data del presente Progetto di Fusione;
 - decadenza della disposizione statutaria contenuta nell'“*Articolo 17.) Competenze e Maggioranze*”, comma 1, secondo periodo, (soppressione della parte relativa alle competenze autorizzative dell'assemblea ordinaria su atti gestori) dello Statuto vigente alla data del presente Progetto di Fusione, nonché della disposizione statutaria contenuta nel comma 4 del medesimo articolo;
 - decadenza della disposizione statutaria contenuta nell'“*Articolo 23.) Poteri di gestione*”, comma 1 (soppressione della parte relativa alla preventiva autorizzazione assembleare per il compimento di atti gestori) dello Statuto vigente alla data del presente Progetto di Fusione.

Tutte le predette modifiche e/o decadenze avranno effetto dal giorno di efficacia della fusione. Per effetto del mutamento di denominazione sociale dell'Incorporante, il “Warrant Made in Italy 1 S.p.A.” verrà inoltre ridenominato, con la medesima decorrenza di cui sopra, “Warrant Sesa S.p.A.”, con conseguente adeguamento del relativo regolamento.

3. Rapporto di cambio e conguaglio in denaro

La Fusione verrà deliberata sulla base del bilancio di esercizio di Sesa chiuso al 30 aprile 2012 e della situazione patrimoniale di Mil1 al 30 giugno 2012, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater* c.c.

I Consigli di Amministrazione di Mil1 e di Sesa, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali di cui sopra, sono pervenuti alla determinazione del seguente rapporto di cambio: ogni n. 200 (duecento) azioni ordinarie Sesa, n. 27 (ventisette) azioni Mil1 di nuova emissione, di cui n. 23 (ventitrè) azioni ordinarie e n. 4 (quattro) Azioni Riscattabili.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Come meglio risulta dalla relazione degli Amministratori, detto rapporto di cambio non è influenzato – e quindi non avrà a variare – per effetto dell'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci dell'Incorporante.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante

Mil1 darà attuazione alla Fusione mediante aumento di capitale per massimi nominali Euro 43.403.040,00 mediante emissione di massime n. 10.850.760 azioni di nuova emissione, di cui massime n. 9.500.444 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione al momento dell'emissione, e massime n. 1.350.316 Azioni Riscattabili prive di indicazione del valore nominale, con annullamento senza concambio delle eventuali azioni ordinarie di Sesa, che alla data di efficacia della Fusione, saranno in proprietà dell'Incorporanda ovvero dell'Incorporante a norma dell'art. 2504-*ter* c.c.

Al perfezionamento della Fusione si procederà all'annullamento di tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Sesa.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Le azioni di Mil1 a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di Sesa, secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 8 del presente Progetto di Fusione. Tale data sarà resa nota con apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet dell'Incorporante www.madeinitaly1.net / Info Azionisti.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni saranno comunicate, ove necessario, nel suindicato comunicato stampa.

ITH si è resa disponibile, ove necessario, a mettere a disposizione degli azionisti dell'Incorporanda un numero di azioni Sesa tale da consentire a ciascun azionista Sesa di ottenere un numero intero di azioni Mil1 spettanti in applicazione del Rapporto di Cambio, senza aggravio di spese.

5. Diritto di recesso

Agli azionisti ordinari dell'Incorporante che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti c.c., in quanto l'adozione dello Statuto dell'Incorporante implicherà per gli azionisti ordinari di Mil1: (i) un cambiamento significativo dell'attività della società cui

parteciperanno in esito alla Fusione; e (ii) la proroga del termine di durata della società al 30 aprile 2075. Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 2437, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), c.c. per l'esercizio del diritto di recesso.

Il recesso sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione.

Ai fini del recesso il valore di liquidazione delle azioni ordinarie dell'Incorporante, sarà determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, c.c. e in conformità al disposto dell'art. 9 dello Statuto vigente di Mil1 e sarà reso noto ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea chiamata a deliberare sulla Fusione, a norma del comma 5 del medesimo articolo, anche mediante comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet dell'Incorporante www.madeinitaly1.net / Info Azionisti.

Con comunicazione in data 10 ottobre 2012 inviata al Consiglio di Amministrazione di Mil1, Genus S.r.l., in qualità di azionista titolare delle Azioni Speciali dell'Incorporante, ha dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente (i) all'esercizio del diritto di recesso spettante al medesimo in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione e, per l'effetto, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, c.c., e alla sua messa a disposizione ai sensi della comma 5 del medesimo articolo.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi dell'art. 2437-*quater* c.c.; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa diffusi attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicati sul sito internet dell'Incorporante www.madeinitaly1.net / Info Azionisti contestualmente all'iscrizione presso i competenti Registri delle Imprese delle delibere assembleari di approvazione della Fusione assunte dalle società partecipanti alla Fusione.

Agli azionisti dell'Incorporanda che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti c.c. Il Consiglio di Amministrazione dell'Incorporanda ha tuttavia preso atto dell'impegno di tutti gli azionisti di Sesa a votare favorevolmente alla delibera di Fusione e quindi non ha provveduto alla predeterminazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie di Sesa ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, c.c.

6. Data dalla quale le azioni di Mil1 assegnate in concambio partecipano agli utili

Le azioni ordinarie di nuova emissione dell'Incorporante assegnate agli azionisti dell'Incorporanda in concambio delle azioni ordinarie di Sesa avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle azioni ordinarie di Mil1 in circolazione alla data della loro emissione.

Le Azioni Riscattabili dell'Incorporante assegnate agli azionisti dell'Incorporanda in concambio delle azioni ordinarie di Sesa avranno godimento regolare.

7. Effetti tributari

Per quanto attiene ai riflessi tributari, si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, che non genera minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività dell'Incorporanda sono acquisite nel bilancio

dell'Incorporante in regime di continuità fiscale (art. 172, commi 1 e 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

8. Decorrenza degli effetti della Fusione

Gli effetti della Fusione decorreranno dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-*bis* c.c.

Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2013. Dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali.

9. Trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni – Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione

La Fusione non inciderà in alcun modo sulle caratteristiche dei Warrant dell'Incorporante che continueranno ad essere disciplinati dalle disposizioni statutarie applicabili e dal relativo regolamento, ferma restando – per effetto del mutamento di denominazione sociale dell'Incorporante – la ridenominazione del Warrant in "Warrant Sesa S.p.A.", con conseguente adeguamento del relativo regolamento.

Analogamente, la Fusione non inciderà in alcun modo sulle caratteristiche delle Azioni Speciali dell'Incorporante che continueranno ad essere disciplinate dalle disposizioni statutarie applicabili.

Non è previsto alcun trattamento specifico a favore di particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni delle società partecipanti alla Fusione.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione, fatto salvo quanto determinato dal possesso, da parte degli Amministratori di Mil1 Simone Strocchi, Luca Fabio Giacometti e Matteo Carlotti (per il tramite della società Genus S.r.l.), di Azioni Speciali, secondo quanto stabilito dallo statuto vigente dell'Incorporante. Si segnala che il Consiglio di Amministrazione dell'Incorporante, nel predisporre le modifiche statutarie da proporre all'assemblea straordinaria degli azionisti, ha provveduto ad ottenere dai portatori delle Azioni Speciali consenso a ritenere decorrenti i 45 giorni di cui alla clausola al punto (i) dell'art. 6, lettera (e) dello Statuto dell'Incorporante (relativa alla conversione della prima tranche delle Azioni Speciali nella misura di n. 50.000 delle predette azioni) solo a fare data dal momento di efficacia della modifica dell'oggetto sociale. Pertanto, le n. 50.000 Azioni Speciali di cui al predetto art. 6, lettera (e), punto (i) dello Statuto dell'Incorporante si convertiranno decorsi 45 giorni a far data dall'efficacia della Fusione.

Made in Italy 1 S.p.A.

Il Presidente

(Luca Fabio Giacometti)

Sesa S.p.A.

Il Presidente

(Paolo Castellacci)

*** **

Allegati:

- (A) Statuto *post* Fusione dell'Incorporante;
- (B) Statuto vigente dell'Incorporante.



ALLEGATO (A)

Statuto *post* Fusione dell'Incorporante

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name or set of initials.

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1.) *Denominazione.*

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"Sesa S.p.A."

Articolo 2.) *Sede.*

La Società ha sede in Empoli.

Articolo 3.) *Oggetto.*

La Società – avente ad oggetto, nel primo periodo della sua esistenza, la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese ovvero di potenziali forme di aggregazione della società stessa – mediante fusione – con altre imprese, esclusa ogni consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti – esercita, in esito alla fusione per incorporazione della società Sesa S.p.A. in Made in Italy S.p.A. (l'“Operazione Rilevante”), le seguenti attività:

- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di calcolatori, loro accessori, loro parti nonché apparecchiature e programmi per l'informatica in genere; con relativa impiantistica;
- la formazione di programmi per calcolatori e l'organizzazione aziendale;
- l'attività di agente e di rappresentante di commercio di beni e di prodotti per l'informatica e per l'ufficio;
- la produzione di manuali per l'uso di calcolatori; l'elaborazione e l'immissione di immagini e testi per conto terzi;
- la manutenzione e la riparazione di calcolatori e di apparecchi per l'informatica in genere;
- l'assemblaggio di calcolatori e/o di loro parti;
- la locazione di calcolatori e di apparecchi per l'informatica in genere;
- lo svolgimento di servizi in materia di organizzazione aziendale contabile ed amministrativa, compresa l'attività di elaborazione dati per conto terzi inerenti la gestione di impresa;
- la prestazione di servizi in materia di organizzazione della struttura finanziaria, del sistema di controllo di gestione dell'impresa e di marketing;

- la prestazione di servizi di organizzazione e gestione aziendale, di addestramento e formazione manageriale e professionale;
- lo svolgimento di analisi, valutazione ed impostazione di sistemi informativi ed informatici per l'elaborazione elettronica dei dati nonché la promozione di studi e ricerche in campo informatico.

Il tutto con esclusione delle attività riservate per legge agli iscritti ad albi professionali, di quelle per il cui esercizio è necessaria una specifica autorizzazione amministrativa, e delle attività da svolgersi in via esclusiva da parte di particolari soggetti.

La Società potrà svolgere la sua attività sia in Italia che all'estero.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari aventi pertinenza con l'oggetto sociale; per il raggiungimento degli scopi sociali, essa può altresì assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre Società o enti aventi scopi affini o analoghi, nonché prestare avalli, fidejussioni e garanzie in genere anche a favore di terzi; il tutto peraltro con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico.

Articolo 4.) *Durata.*

La durata della Società è fissata sino al 30 aprile 2075.

Articolo 5.) *Domicilio dei soci.*

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6.) *Capitale sociale e azioni.*

Il capitale sociale ammonta a Euro [●] ed è diviso in n. [●] Azioni Ordinarie, n. 150.000 Azioni Speciali e n. [●] Azioni Riscattabili senza indicazione del valore nominale ¹.

L'assemblea straordinaria del 20 maggio 2011 ha deliberato un aumento del capitale sociale per un ammontare massimo complessivo di Euro 172.740,00, mediante emissione di massime numero 1.727.400 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,10 (zero virgola dieci) per ciascuna azione, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant SESA 1 S.p.A.", in conformità al relativo Regolamento, entro 5 anni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera assembleare che comporti la modifica dell'oggetto sociale della Società funzionalmente all'Operazione Rilevante, che dovrà essere approvata entro e non oltre il 30 giugno 2013.

¹ L'ammontare del capitale sociale ed i numeri delle azioni ordinarie e Riscattabili saranno noti solo in esito al perfezionamento della fusione, a ragione dell'aumento di capitale a servizio della stessa.

L'aumento del capitale sociale è deliberato dall'assemblea straordinaria nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge; le norme e le condizioni relative all'emissione delle nuove azioni, la data e le modalità dei versamenti (ove non inderogabilmente di competenza dell'assemblea straordinaria) sono determinate dal consiglio di amministrazione.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

Le azioni, ordinarie, Speciali e Riscattabili, e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("TUF").

Salvo quanto precisato dal presente statuto, le Azioni Speciali e le Azioni Riscattabili hanno gli stessi diritti ed obblighi delle Azioni Ordinarie.

Azioni Speciali

Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e comunque non oltre il 30 giugno 2013;
- (b) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie;
- (e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 7 (sette) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale:
 - (i) nella misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso di Operazione Rilevante e decorsi 45 (quarantacinque) giorni dall'iscrizione della delibera assembleare che approvi la modifica dell'oggetto sociale relativa al perfezionamento dell'Operazione Rilevante salvo che non si verifichi la condizione risolutiva di cui al successivo articolo 17 del presente Statuto²;
 - (ii) (A) nella ulteriore misura di n. 100.000 Azioni Speciali (pari ai 2/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di efficacia

² Il Consiglio di Amministrazione della Società incorporante, nel predisporre le modifiche statutarie da proporre all'assemblea dei soci, ha provveduto ad ottenere dai portatori delle azioni speciali consenso a ritenere decorrenti i 45 giorni di cui alla clausola al punto (i) solo a fare data dal momento di efficacia della modifica dell'oggetto sociale.

dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione di cui al successivo articolo 8, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per Azione Ordinaria; ovvero (B) nella ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione di cui al successivo Articolo 8, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per Azione.

Decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A) e (B), si otterrà in conversione n. 1 Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento ed emissione delle azioni; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

Azioni Riscattabili

Le Azioni Riscattabili sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- a) sono intrasferibili fino alla data di esercizio del riscatto da parte della Società o, alternativamente, fino alla data della conversione in azioni ordinarie;
- b) attribuiscono il diritto di percepire gli utili e il diritto alla distribuzione di riserve disponibili di cui la Società delibera la distribuzione;
- c) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari sia in sede ordinaria che in sede straordinaria;
- d) nel caso del mancato verificarsi delle condizioni previste per il riscatto delle stesse alla data del 30 aprile 2013 e del 30 aprile 2014 – come verificato dal consiglio di amministrazione ai sensi della successiva lettera g) – sono convertite automaticamente in azioni ordinarie. Per ogni Azione Riscattabile si otterranno in conversione n. 1 (una) azione ordinaria, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari;
- e) saranno riscattate dalla Società, ai seguenti termini e condizioni:
 - (i) ove la Società non realizzi almeno Euro 20.000.000,00 (la “**Prima Soglia**”) di utile netto su base consolidata derivante dall'attività caratteristica nel periodo (il “**Primo**

Periodo”) intercorrente tra il 1° maggio 2012 e il 30 aprile 2013 (l’**Utile del Primo Periodo**”), la stessa riscatterà un numero di azioni riscattabili (il **Primo Numero di Azioni**”) pari al rapporto fra: (x) Euro 2.537.500,00 per ogni milione di scostamento in negativo di Utile del Primo Periodo rispetto alla Prima Soglia, secondo un rapporto lineare e sino ad un valore massimo di Euro 10.150.000,00 e (y) 10,15, corrispondendo al titolare delle azioni riscattate, quale corrispettivo per ciascuna di esse, una somma pari al valore di liquidazione unitario delle azioni della Società determinato ai sensi dell’art. 2437-ter;

- (ii) ove la Società non realizzi almeno Euro 24.000.000,00 (la **Seconda Soglia**”) di utile netto su base consolidata derivante dall’attività caratteristica nel periodo (il **Secondo Periodo**”) intercorrente tra il 1° maggio 2013 e il 30 aprile 2014 (l’**Utile del Secondo Periodo**”), la stessa riscatterà un numero di azioni riscattabili (il **Secondo Numero di Azioni**”) pari al rapporto fra (x) Euro 962.500,00 per ogni milione di scostamento in negativo di Utile del Secondo Periodo rispetto alla Seconda Soglia, secondo un rapporto lineare e sino ad un valore massimo di Euro 3.850.000,00 e (y) 10,15, corrispondendo, al titolare delle azioni riscattate, quale corrispettivo per ciascuna di esse, una somma pari al valore di liquidazione unitario delle azioni della Società determinato ai sensi dell’art. 2437-ter;
- f) il riscatto avverrà con acquisto delle Azioni Riscattabili in capo alla società medesima e solo in presenza dei presupposti anche di ordine procedimentale e nei limiti quantitativi di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile; anche a ragione della clausola inserita al precedente punto a), è previsto che le Azioni Riscattabili in esito all’Operazione Rilevante appartengano ad un solo socio; tuttavia, qualora le stesse non appartenessero ad un unico soggetto, il Consiglio di Amministrazione, nell’esercizio del riscatto, adotterà modalità tali da garantire il rispetto del principio di parità di trattamento tra gli azionisti che le possedessero;
- g) il riscatto delle Azioni Riscattabili è esercitato dal consiglio di amministrazione, con delibera assunta con il necessario voto favorevole del consigliere di amministrazione indipendente, previa verifica dell’avveramento delle condizioni per il riscatto e pertanto previa determinazione: (i) dell’Utile del Primo Periodo o dell’Utile del Secondo Periodo; (ii) del Primo Numero di Azioni o del Secondo Numero di Azioni; e (iii) del valore di liquidazione;
- h) l’esercizio del riscatto sarà comunicato al titolare delle Azioni Riscattabili riscattate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, inviata al domicilio risultante dal libro dei soci (la **Comunicazione di Riscatto**”), con indicazione:

- (i) del valore dell'Utile del Primo Periodo o dell'Utile del Secondo Periodo;
 - (ii) della misura dello scostamento negativo di Utile del Primo Periodo registrato rispetto alla Prima Soglia, o della misura dello scostamento negativo di Utile del Secondo Periodo registrato rispetto alla Seconda Soglia;
 - (iii) del Primo Numero di Azioni, o del Secondo Numero di Azioni;
 - (iv) del valore di liquidazione e conseguentemente del prezzo complessivo (pari al valore di liquidazione moltiplicato per il numero di azioni riscattate) corrisposto per l'acquisto delle Azioni Riscattabili riscattate da parte della Società;
- i) alla comunicazione di cui al precedente lettera h) dovrà essere inoltre necessariamente allegata la documentazione utilizzata ai fini della determinazione attestante il valore di liquidazione delle azioni oggetto del riscatto;
 - j) il socio riscattando ha la possibilità di contestare il valore di liquidazione contenuto nella Comunicazione di Riscatto ai sensi di quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 6, codice civile.

In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Riscattabili in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento ed emissione delle azioni; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

Articolo 7.) Conferimenti e finanziamenti.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8.) Trasferibilità delle azioni.

Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili.

Le Azioni Ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del TUF, (purché non costituenti Mercati Regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**", il cui regolamento emanato da Borsa Italiana è qui di seguito definito quale "**Regolamento AIM Italia**"). Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche

indipendentemente da ciò, le Azioni Ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* del codice civile, 111-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Il trasferimento delle Azioni Speciali e delle Azioni Riscattabili è soggetto ai limiti di cui al precedente articolo 6.

Articolo 9.) *Recesso.*

Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 2, codice civile.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

Articolo 10.) *Offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria*

A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società fossero ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario, nei soli limiti di compatibilità, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti di attuazione emanati da Consob in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente comunque agli artt. 106 e 109 del TUF).

Il periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria è concordato con l'arbitratore nominato dalla Commissione societaria del Consiglio notarile di Milano, secondo quanto previsto dal successivo articolo 11 del presente Statuto. L'arbitratore nominato da tale Commissione detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta.

Salva l'applicazione di disposizioni inderogabili, il superamento delle soglie di partecipazione previste dall'art. 106, comma 1 e 3, lett. b), del TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sul 50 per cento della partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista.

Finché le Azioni Ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia tutte le modifiche al presente articolo devono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti del capitale sociale e più della metà degli azionisti che non risultino collegati in alcun modo neppure indirettamente con il socio che esercita il controllo sulla Società.

Resta inteso che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 11.) Poteri dell'Arbitratore

I poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio prevista dall'articolo 10 del presente Statuto sono esercitati da un arbitratore nominato dalla Commissione societaria del Consiglio notarile di Milano, su richiesta dell'offerente sottoposta contestualmente alla comunicazione al pubblico dell'offerta.

Le Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire l'arbitratore per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto di cui al precedente articolo 10 o alla comunicazione delle partecipazioni di cui al successivo articolo 13. L'arbitratore risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta.

I costi dell'arbitratore saranno a carico dell'offerente.

Articolo 12.) Clausola compromissoria

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione degli articoli 10 e 11 del presente Statuto e comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci o da o contro la Società, sono risolte mediante arbitrato.

Il collegio è composto da tre membri nominati dalla Commissione societaria del Consiglio notarile di Milano che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Gli arbitri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. L'arbitrato è rituale e il collegio decide secondo diritto, secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

Il lodo arbitrale dovrà essere reso e comunicato alle parti, a pena di nullità, entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale.

Qualora e fintantoché le Azioni Ordinarie della Società fossero ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti del capitale sociale e più della

metà degli azionisti che non risultino collegati in alcun modo neppure indirettamente con il socio che esercita il controllo sulla Società.

Articolo 13.) Obblighi di comunicazione delle partecipazioni significative

A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile la disciplina sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto qui previsto.

L'azionista che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alla soglia del capitale sociale ordinario come stabilita ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società. La comunicazione è dovuta anche per le successive variazioni della Partecipazione Significativa pari almeno all'1% del capitale sociale.

La comunicazione è effettuata secondo i termini e i criteri previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza, inviando al consiglio di amministrazione una comunicazione scritta in cui siano indicati i dati identificativi dell'azionista dichiarante, la partecipazione da questi detenuta prima e a seguito dell'operazione che ha comportato l'obbligo di comunicazione, il motivo per il quale si effettua la comunicazione (dichiarazione iniziale o variazione successiva), il tipo e la data dell'operazione che ha determinato l'obbligo di comunicazione.

Salva l'applicazione di disposizioni inderogabili, il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative previsti dal presente articolo comporta la sospensione del diritto di voto sul 50 per cento delle azioni per le quali la comunicazione è stata omessa.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14.) Convocazione.

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nei termini di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Se il giorno per le assemblee in seconda o ulteriore convocazione non è indicato nell'avviso, esse devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 15.) *Intervento e voto.*

Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario (che tiene i relativi conti, ai sensi del regime di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati) in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Qualora le azioni della Società siano ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, la comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. In tal caso, le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, insieme, il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Se previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica in conformità alle disposizioni normative applicabili.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 16.) *Presidente.*

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 17.) *Competenze e Maggioranze.*

L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM.

L'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge.

Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Fermo quanto altrove previsto nel presente Statuto, le modifiche del presente articolo e degli articoli 6 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale, alle caratteristiche dei Warrant e delle Azioni Speciali, e, fermo quanto previsto dall'art. 2376, codice civile, ai diritti delle Azioni Speciali), 7, 19 e 23 del presente Statuto sono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 18.) *Verbalizzazione.*

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 19.) *Numero, durata e compenso degli amministratori.*

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

Il consiglio di amministrazione è composto da 4 (quattro) consiglieri, di cui almeno uno dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, codice civile

In caso di cessazione, per qualsiasi ragione o causa diversa dalla scadenza del mandato, di almeno 3 membri del consiglio di amministrazione, dovrà essere convocata d'urgenza l'assemblea con all'ordine del giorno la messa in liquidazione della Società.

Articolo 20.) Cause di decadenza.

Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

Articolo 21.) Presidente e organi delegati.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente e può nominare uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo.

Articolo 22.) Deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi consigliere in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 23.) Poteri di gestione.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 24.) Poteri di rappresentanza.

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 25.) Collegio sindacale.

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

Articolo 26.) Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione abilitata ai sensi di legge.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 27.) Esercizi sociali e redazione del bilancio.

Gli esercizi sociali si chiudono al 30 aprile di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 28.) Dividendi.

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, sono destinati ai soci a titolo di dividendo nel rispetto delle disposizioni del presente statuto, ovvero accantonati a riserva.

SCIoglimento

Articolo 29.) Nomina dei liquidatori.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Milano,

ALLEGATO (B)

Statuto vigente dell'Incorante

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single letter 'B' or a similar mark.

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1.) *Denominazione.*

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"Made in Italy 1 S.p.A."

Articolo 2.) *Sede.*

La Società ha sede in Milano.

Articolo 3.) *Oggetto.*

La Società ha per oggetto la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese ovvero di potenziali forme di aggregazione della società stessa – mediante fusione – con altre imprese, esclusa ogni consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti.

La Società, su proposta dell'organo amministrativo, potrà (i) assumere, con qualunque modalità di legge – ivi inclusa la sottoscrizione e la compravendita di partecipazioni e la fusione di società – partecipazioni in altre imprese, come individuate mediante l'attività di ricerca e di selezione di cui al precedente comma, solo previa modifica dell'oggetto sociale che preveda l'attività di amministrazione e gestione delle partecipazioni medesime e lo svolgimento dell'attività di impresa delle partecipate ovvero (ii) addivenire alla fusione con altra società individuata mediante l'attività di ricerca e di selezione di cui al precedente comma, solo previa modifica dell'oggetto sociale che preveda l'attività di impresa della società individuata per l'aggregazione (ciascuna delle operazioni di cui *sub (i)* e *sub (ii)* è anche definita come l'“**Operazione Rilevante**”).

La Società può compiere tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di legge.

Articolo 4.) *Durata.*

La durata della Società è fissata sino al 30 giugno 2013.

Articolo 5.) *Domicilio dei soci.*

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6.) *Capitale sociale e azioni.*

Il capitale sociale ammonta a Euro 537.500,00 ed è diviso in n. 5.000.000 Azioni Ordinarie e n. 150.000 Azioni Speciali, senza indicazione del valore nominale.

L'assemblea straordinaria del 20 maggio 2011 ha deliberato un aumento del capitale sociale per un ammontare massimo complessivo di Euro 172.740,00, mediante emissione di massime numero 1.727.400 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, con parità contabile di emissione di Euro 0,10 (zero virgola dieci) per ciascuna azione, da riservarsi all'esercizio dei "*Warrant Made in Italy 1 S.p.A.*", in conformità al relativo Regolamento, entro 5 anni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera assembleare che comporti la modifica dell'oggetto sociale della Società funzionalmente all'Operazione Rilevante, che dovrà essere approvata entro e non oltre il 30 giugno 2013.

L'aumento del capitale sociale è deliberato dall'assemblea straordinaria nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge; le norme e le condizioni relative all'emissione delle nuove azioni, la data e le modalità dei versamenti (ove non inderogabilmente di competenza dell'assemblea straordinaria) sono determinate dal consiglio di amministrazione.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

Le azioni, ordinarie e speciali, e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ("**TUF**").

Salvo quanto precisato dal presente statuto, le Azioni Speciali hanno gli stessi diritti ed obblighi delle Azioni Ordinarie.

Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e comunque non oltre il 30 giugno 2013;
- (b) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;

- (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie;
- (e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 7 (sette) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale:
 - (i) nella misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso di Operazione Rilevante e decorsi 45 (quarantacinque) giorni dall'iscrizione della delibera assembleare che approvi la modifica dell'oggetto sociale relativa al perfezionamento dell'Operazione Rilevante salvo che non si verifichi la condizione risolutiva di cui al successivo articolo 17 del presente Statuto;
 - (ii) (A) nella ulteriore misura di n. 100.000 Azioni Speciali (pari ai 2/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione di cui al successivo articolo 8, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per Azione Ordinaria; ovvero (B) nella ulteriore misura di n. 50.000 Azioni Speciali (pari ad 1/3 del loro ammontare) nel caso in cui, entro il termine indicato sub (A), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione di cui al successivo Articolo 8, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per Azione;
 - (iii) nella misura di n. 150.000 Azioni Speciali (pari al 100% del loro ammontare) nel caso in cui, prima del perfezionarsi dell'Operazione Rilevante, uno o più degli amministratori nominati nell'atto costitutivo siano revocati dalla carica di membri del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione, non vengano rinominati in assenza di gravi violazioni da parte dei suddetti amministratori di norme di legge e/o di inadempimenti inerenti il rapporto di amministrazione ovvero sia deliberata la modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 19.

Decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell'Operazione Rilevante, per ogni Azione Speciale residua, non già convertita automaticamente ai sensi delle fattispecie di cui al precedente punto (ii) lettera (A) e (B), si otterrà in conversione n. 1 Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento ed emissione delle azioni; (b) depositare presso il registro delle imprese, ai sensi

dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

Articolo 7.) Conferimenti e finanziamenti.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

In virtù della particolare natura della Società e del suo oggetto sociale, una somma corrispondente al 100% di quanto incassato dalla stessa in virtù della sottoscrizione delle Azioni Ordinarie in attuazione dell'aumento di capitale deliberato in data 20 maggio 2011, è depositata su di un conto corrente vincolato intestato alla Società (il “**Conto Corrente Escrow**”). Le somme depositate sul Conto Corrente Escrow potranno essere utilizzate previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria esclusivamente (i) ai fini dell'Operazione Rilevante; (ii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; e (iii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 15 del presente Statuto. Resta comunque inteso che il 100% degli interessi maturati sulle somme depositate sul Conto Corrente Escrow potranno essere utilizzati dall'organo amministrativo per la gestione ordinaria della Società fino alla data dell'Operazione Rilevante ovvero dello scioglimento della Società.

Articolo 8.) Trasferibilità delle azioni.

Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili.

Le Azioni Ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-*bis* e seguenti del TUF, (purché non costituenti Mercati Regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”, il cui regolamento emanato da Borsa Italiana è qui di seguito definito quale “**Regolamento AIM Italia**”). Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le Azioni Ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* del codice civile, 111-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Il trasferimento delle Azioni Speciali è soggetto ai limiti di cui al precedente articolo 6.

Articolo 9.) *Recesso.*

Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, codice civile.

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, ove il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, l'organo amministrativo (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare i criteri previsti dall'art. 2437-ter, comma 2, codice civile privilegiando quello relativo alla consistenza patrimoniale della Società.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

Articolo 10.) *Offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria*

A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società fossero ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario, nei soli limiti di compatibilità, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti di attuazione emanati da Consob in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente comunque agli artt. 106 e 109 del TUF).

Il periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria è concordato con l'arbitratore nominato dalla Commissione societaria del Consiglio notarile di Milano, secondo quanto previsto dal successivo articolo 11 del presente Statuto. L'arbitratore nominato da tale Commissione detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta.

Salva l'applicazione di disposizioni inderogabili, il superamento delle soglie di partecipazione previste dall'art. 106, comma 1 e 3, lett. b), del TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sul 50 per cento della partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista.

Finché le Azioni Ordinarie della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia tutte le modifiche al presente articolo devono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti del capitale sociale e più della metà degli azionisti che non risultino collegati in alcun modo neppure indirettamente con il socio che esercita il controllo sulla Società.

Resta inteso che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 11.) Poteri dell'Arbitratore

I poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio prevista dall'articolo 10 del presente Statuto sono esercitati da un arbitratore nominato dalla Commissione societaria del Consiglio notarile di Milano, su richiesta dell'offerente sottoposta contestualmente alla comunicazione al pubblico dell'offerta.

Le Società, gli azionisti e gli eventuali offerenti possono adire l'arbitratore per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto di cui al precedente articolo 10 o alla comunicazione delle partecipazioni di cui al successivo articolo 13. L'arbitratore risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta.

I costi dell'arbitratore saranno a carico dell'offerente.

Articolo 12.) Clausola compromissoria

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione degli articoli 10 e 11 del presente Statuto e comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci o da o contro la Società, sono risolte mediante arbitrato.

Il collegio è composto da tre membri nominati dalla Commissione societaria del Consiglio notarile di Milano che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Gli arbitri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. L'arbitrato è rituale e il collegio decide secondo diritto, secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

Il lodo arbitrale dovrà essere reso e comunicato alle parti, a pena di nullità, entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale.

Qualora e fintantoché le Azioni Ordinarie della Società fossero ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno quattro quinti del capitale sociale e più della metà degli azionisti che non risultino collegati in alcun modo neppure indirettamente con il socio che esercita il controllo sulla Società.

Articolo 13.) Obblighi di comunicazione delle partecipazioni significative

A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile la disciplina sugli obblighi di comunicazione delle

partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob (la “**Disciplina sulla Trasparenza**”), salvo quanto qui previsto.

L’azionista che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull’AIM Italia in misura pari o superiore al 3% del capitale sociale (la “**Partecipazione Significativa**”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società. La comunicazione è dovuta anche per le successive variazioni della Partecipazione Significativa pari almeno all’1% del capitale sociale.

La comunicazione è effettuata secondo i termini e i criteri previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza, inviando al consiglio di amministrazione una comunicazione scritta in cui siano indicati i dati identificativi dell’azionista dichiarante, la partecipazione da questi detenuta prima e a seguito dell’operazione che ha comportato l’obbligo di comunicazione, il motivo per il quale si effettua la comunicazione (dichiarazione iniziale o variazione successiva), il tipo e la data dell’operazione che ha determinato l’obbligo di comunicazione.

Salva l’applicazione di disposizioni inderogabili, il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative previsti dal presente articolo comporta la sospensione del diritto di voto sul 50 per cento delle azioni per le quali la comunicazione è stata omessa.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14.) *Convocazione.*

L’assemblea viene convocata con avviso pubblicato nei termini di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza.

Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell’adunanza precedente l’assemblea non risulti legalmente costituita. Se il giorno per le assemblee in seconda o ulteriore convocazione non è indicato nell’avviso, esse devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l’assemblea di prima convocazione.

L’assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio dev’essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall’art. 2364, comma 2, codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l’assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 15.) *Intervento e voto.*

Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario (che tiene i relativi conti, ai sensi del regime di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati) in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Qualora le azioni della Società siano ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, la comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. In tal caso, le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, insieme, il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Se previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica in conformità alle disposizioni normative applicabili.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 16.) *Presidente.*

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 17.) *Competenze e Maggioranze.*

L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM. L'assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare sull'autorizzazione degli amministratori: (i) a compiere l'Operazione Rilevante qualora questa consista nell'assunzione di partecipazioni in altre imprese mediante la sottoscrizione o compravendita di partecipazioni; (ii) fino alla data dell'Operazione Rilevante, ad utilizzare le somme depositate sul Conto Corrente Escrow per le finalità indicate nell'articolo 7 e (iii) fino alla data dell'Operazione Rilevante, ad assumere nuovo indebitamento finanziario, ferma in tutti i casi la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti.

L'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge.

Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Le deliberazioni dell'assemblea che approvino la modificazione dell'oggetto sociale in relazione al perfezionamento dell'Operazione Rilevante saranno soggette alla condizione risolutiva dell'esercizio del recesso da parte di tanti soci che rappresentano almeno il 30% del capitale sociale.

Fermo quanto altrove previsto nel presente Statuto, le modifiche del presente articolo e degli articoli 6 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale, alle caratteristiche dei Warrant e delle Azioni Speciali, e, fermo quanto previsto dall'art. 2376, codice civile, ai diritti delle Azioni Speciali), 7, 19 e 23 del presente Statuto sono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 18.) Verbalizzazione.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 19.) Numero, durata e compenso degli amministratori.

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

Il consiglio di amministrazione è composto da 4 (quattro) consiglieri, di cui almeno uno dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, codice civile

In caso di cessazione, per qualsiasi ragione o causa diversa dalla scadenza del mandato, di almeno 3 membri del consiglio di amministrazione, dovrà essere convocata d'urgenza l'assemblea con all'ordine del giorno la messa in liquidazione della Società.

Articolo 20.) *Cause di decadenza.*

Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

Articolo 21.) *Presidente e organi delegati.*

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente e può nominare uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo.

Articolo 22.) *Deliberazioni del consiglio di amministrazione.*

Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi consigliere in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 23.) *Poteri di gestione.*

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti all'articolo 17 del presente statuto.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 24.) *Poteri di rappresentanza.*

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 25.) *Collegio sindacale.*

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

Articolo 26.) Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione abilitata ai sensi di legge.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 27.) Esercizi sociali e redazione del bilancio.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 28.) Dividendi.

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, non possono essere distribuiti ai soci per un periodo di 24 mesi dalla data di efficacia del presente statuto..

SCIoglimento

Articolo 29.) Nomina dei liquidatori.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Il presente statuto è l'ultimo aggiornato a seguito dell'inizio delle negoziazioni delle azioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – AVVISO N. 11051 rilasciato da Borsa Italiana, il 23 giugno 2011 – come da delibera assembleare del 20 maggio 2011 al n. Rep. 61990/9849, Dott. Filippo Zabban, Notaio in Milano, depositato presso il Registro delle Imprese di Milano al n. 133314 di protocollo ed iscritto il 26 maggio 2011, e per parziale esecuzione dell'aumento di capitale deliberato ai fini della quotazione della medesima assemblea.

Milano, il 30 giugno 2011